

XXIII.

TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1886

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Annunzio della morte e commemorazione del senatore Norante — Seguito della discussione del progetto di legge sulla istruzione superiore — Approvazione dell'art. 8 — Discussione sugli articoli 9 e 10 — Osservazioni dei senatori Moleschott, Villari, Secondi, Semmola, Cannizzaro, Giorgini, Cantoni, Cremona relatore, Majorana-Calatabiano, Pacchiotti e del ministro della pubblica istruzione — Rinvio dei due articoli all'Ufficio centrale.*

La seduta è aperta alle ore 2 e $\frac{3}{4}$.

È presente l'onor. ministro della pubblica istruzione.

Il senatore, *segretario*, MALUSARDI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Commemorazione.

PRESIDENTE. Signori senatori.

Un telegramma del prefetto di Napoli reca la infausta partecipazione che in quella città cessava di vivere la scorsa notte il marchese Costanzo Norante.

Il compianto collega nostro era nato in Campo Marino provincia del Molise, l'11 di aprile 1828, da cospicua ed agiata famiglia. Educato a sentimenti liberali e grandemente stimato nella sua terra natale, non appena ridonate all'Italia libera le provincie meridionali, veniva eletto nella IX^a e X^a legislatura a rappresentante del collegio di Palata alla Camera dei deputati. Nel dicembre del 1870 era chiamato a far parte di quest'alto Consesso alle di cui sedute inter-

venne sempre con lodevole assiduità. In ricompensa dei servizi da lui resi al paese, S. M. si degnava conferirgli il gran cordone della Corona d'Italia e ultimamente il titolo nobiliare di marchese.

Deplorando l'imatura perdita del desiderato collega, mando un mesto saluto alla di lui memoria.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. A nome del Governo mi associo alle parole di compianto pronunciate dall'onor. Presidente per la morte di un onorevole membro di quest'alto Consesso.

Seguito della discussione del progetto di legge N. 7.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge sull'istruzione superiore.

Eravamo rimasti all'articolo ottavo.

Senatore CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CREMONA, *relatore*. Ho domandato la parola per presentare l'art. 8 nella forma che è stata concordata fra l'Ufficio centrale, il signor ministro e gli autori degli emendamenti.

Prego i senatori di aver sott'occhio il progetto stampato, dove in una colonna è l'art. 8 come era proposto dal signor ministro, e nell'altra colonna è lo stesso articolo emendato dall'Ufficio centrale.

Il signor ministro aveva accettato in sostanza l'emendamento nostro; solamente è da avvertire che, mentre l'articolo da noi proposto constava, come l'articolo del progetto ministeriale, di quattro commi, il terzo dei detti commi sparirebbe in seguito a proposta dell'onor. senatore Moleschott, accettata dall'Ufficio centrale e dal ministro, a condizione però che nel secondo comma si introduca un piccolo inciso che ora dirò.

Ma, per maggior chiarezza leggerò l'intero articolo, come è ora proposto di comune accordo:

Art. 8.

« I professori straordinari sono nominati per concorso; il concorso è per titoli. Però la Commissione esaminatrice può prescrivere anche una prova d'esame.

« La Commissione è composta di cinque membri nominati dal ministro, a proposta collettiva di tutte le Facoltà nelle quali esiste la cattedra cui si tratta di provvedere. Ciascuna Facoltà propone cinque nomi, presi fuori del proprio seno, tra i cultori della scienza che è oggetto del concorso, o delle scienze affini. Tra i dieci che avranno ottenuto il maggior numero di voti, il ministro sceglie i cinque commissari e, occorrendo, i supplenti.

« Venendo banditi altri concorsi per la stessa cattedra o per cattedre della stessa scienza nello stesso anno, il ministro può, per fini indicati in questo e negli articoli seguenti, valersi della medesima Commissione o degli altri nomi presentati, tra i dieci che ebbero più voti e, abbisognando altri supplenti, tra i cinque che seguono ».

PRESIDENTE. Leggo adunque l'art. 8 presentato dall'Ufficio centrale come venne riformato d'accordo coll'onor. signor ministro:

Art. 8.

« I professori straordinari sono nominati per concorso, ed il concorso è per titoli. Però la Commissione esaminatrice può prescrivere anche una prova d'esame.

« La Commissione è composta di cinque membri nominati dal ministro, a proposta collettiva di tutte le Facoltà nelle quali esiste la cattedra a cui si tratta di provvedere. Ciascuna Facoltà propone cinque nomi, presi fuori del proprio seno, tra i cultori della scienza che è oggetto del concorso, o delle scienze affini. Tra i dieci che avranno ottenuto il maggior numero di voti, il ministro sceglie cinque commissari, ed occorrendo i supplenti.

« Venendo banditi altri concorsi per la stessa cattedra o per cattedre della stessa scienza nello stesso anno, il ministro può, per i fini indicati in questo e negli articoli seguenti, valersi della medesima Commissione o degli altri nomi presentati, tra i dieci che ebbero più voti, e, abbisognando altri supplenti, tra i cinque che seguono ».

Essendo questa una proposta dell'Ufficio centrale, non occorre domandare se è appoggiata.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Nell'armonia che esiste fra il signor ministro, l'Ufficio centrale e coloro che propongono gli emendamenti, e per non aver sentito finora opposizioni, potrei anche astenermi dalla parola.

Pure, poichè questo articolo, così come è ora combinato, racchiude in sé un principio molto elevato, desidero che della sua motivazione resti traccia negli Atti del Senato.

Io mi sono rallegrato quando l'Ufficio centrale ed il signor ministro hanno fatto buon viso all'articolo come ora è concepito, e me ne rallegrai doppiamente perchè in una delle sue ultime sedute il Consiglio superiore all'unanimità accettò il pensiero, che non si dovesse in alcun modo definire se i membri delle Commissioni che giudicheranno i concorsi debbano essere professori ordinari, aggiunti o non professori.

Si è creduto di trovare una guarentigia soddisfacente nella proposta fatta dalle diverse Facoltà di cinque uomini presi fuori del loro seno.

È certamente una guarentigia quella che saranno uomini tecnici quelli che dovranno fare la scelta, senza darsi pensiero della posizione che gli eletti occupano nella gerarchia ufficiale. Saranno professori che propongono, e viene da sé che il numero prevalente sarà di professori. Basta che ciò non sia prescritto, nè prefisso.

Ho avuto l'onore e la fortuna di parlare un paio di volte su questo argomento, e non mi ripeterò; dico soltanto che qui si ottiene la guarentigia, ed insieme si custodiscono la libertà ed il rispetto dovuti a chi è valente in una materia, senza pretendere che l'iscrizione la porti sulla fronte con un titolo ufficiale.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola io ri-leggerò l'articolo e lo porrò ai voti.

(V. sopra).

Pongo ai voti l'art. 8 come venne testè riletto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procede alla discussione dell'art. 9. Ne do lettura:

Art. 9.

« Il professore straordinario è nominato per un tempo non maggiore di tre anni, trascorso il quale, cessa di pien diritto dall'ufficio.

« Compiuto il triennio di servizio, il professore straordinario può essere nominato per decreto reale professore aggiunto, quando la Facoltà ne faccia proposta motivata dal buono insegnamento e da nuovi titoli scientifici.

« Questi professori sono inamovibili al pari degli ordinari. Soltanto ai professori ordinari ed agli aggiunti compete il diritto di elezione di cui all'art. 2 della legge 17 febbraio 1881 sul Consiglio superiore di pubblica istruzione ».

A questo articolo l'Ufficio centrale ha proposto di sostituire al secondo comma un altro così concepito:

« Compiuto il triennio di servizio, il professore straordinario può essere nominato per decreto reale professore aggiunto, quando la Facoltà ne faccia proposta motivata dal buono insegnamento e da nuovi titoli scientifici, da giudicarsi da una Commissione nominata come all'art. 8 ».

Al terzo comma viene solo proposta la seguente modificazione:

« I professori aggiunti sono inamovibili, ecc. ».

Il resto rimane identico, come è proposto dal ministro.

Senatore SEMMOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SEMMOLA. Io desidero esporre una considerazione in favore di tutti gli attuali professori straordinari; perchè è fuori dubbio che la maggior parte di questi professori straordinari hanno avuta la nomina in conseguenza di un esame abbastanza rigoroso dei loro titoli scientifici fatto dalle Facoltà ovvero anche furono nominati per concorso.

Ora, potrebbe accadere che alcuni di questi professori straordinari, che già contano molti anni di insegnamento, e che hanno già una giusta reputazione, non volessero sottomettersi al parere di una Commissione espressamente nominata come per fare un concorso. Pur troppo si deve aver ragione di dubitare del buon esito di un siffatto giudizio.

Anche senza voler ferire la giustizia assoluta, si può concludere per considerazioni personali che il tale o tal altro professore straordinario non abbia i requisiti sufficienti per essere nominato professore aggiunto, ed in tal caso un professore straordinario di merito sarebbe congedato dopo lunghi anni di prova!

Io pregherei gli onorevoli colleghi a volere considerare se non fosse il caso di ritornare alla proposta ministeriale e, se si vogliono anche guarentigie maggiori, a me pare che basterebbe una aggiunta che assicuri sempre meglio la bontà del professore.

Avendo già discusso questa mia proposta con alcuni eminenti colleghi, che si sono occupati di questo argomento, mi è sembrato di trovarli consenzienti a questa mia modificazione; che cioè il secondo comma venga modificato così:

« Compiuto il triennio di servizio il professore straordinario può essere nominato per decreto reale professore aggiunto, quando la Facoltà a maggioranza di due terzi, più uno, ne faccia proposta motivata dal buon insegnamento e da nuovi titoli scientifici da giudicarsi dal Consiglio superiore di pubblica istruzione ».

In tal guisa sarà da una parte assicurata la bontà dello insegnamento ed il professore straordinario si sentirà più tranquillo perchè sarà giudicato da persone che più da vicino possono apprezzare i suoi meriti didattici e scientifici e che non possono essere ispirati da considerazioni più o meno personali come quelle che pur troppo dominano molte volte fra nuovi giudici vestiti di un inopportuno rigore.

In fin dei conti quando questo giudizio della Facoltà non fosse stato assolutamente sufficiente, ed abbastanza garantito, vi sarebbe la revisione del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Prego dunque gli onorevoli colleghi di prendere in considerazione questo mio emendamento allo articolo concordato.

PRESIDENTE. Darò lettura di questa proposta dell'onor. senatore Semmola, poi domanderò se è appoggiata.

« Compiuto il triennio di servizio il professore straordinario può essere nominato per decreto reale professore aggiunto quando la Facoltà, a maggioranza di due terzi più uno, ne faccia proposta motivata dal buon insegnamento e da nuovi titoli scientifici da giudicarsi dal Consiglio superiore di pubblica istruzione ».

Coloro che appoggiano questa proposta sono pregati di sorgere.

(È appoggiata).

Allora apro la discussione su questo emendamento.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. La proposta dell'onorevole amico mio, il senatore Semmola, o è una questione di massima che deve restare fissa perpetuamente nella legge, fin che la legge dura, o è una questione la quale potrebbe dirsi transitoria, badando alle condizioni attuali dei nostri professori straordinari.

Da quel che ho potuto comprendere dalle parole pronunciate dall'onorevole Semmola, mi pare che sia principalmente la considerazione dello stato presente che lo abbia mosso a proporre il cambiamento di cui abbiamo intesa la lettura. Se si tratta di ciò a me pare che la prima risposta dovrebbe esser questa: Noi ri-

serbiamo le questioni di questa natura all'art. 25 o 27 (non ricordo bene), dove appunto sotto forma transitoria vogliamo regolare il passaggio dallo stato attuale a quello che sarà creato da questa legge, in modo che interessi e aspettative legittime non ne sieno offesi.

Passiamo oltre, e vediamo se verrebbe vantaggio o danno allorquando la proposta dell'onorevole Semmola fosse intercalata in questo articolo nono.

L'emendamento dell'Ufficio centrale, che io ho accettato, ha stabilito questo diritto:

Il professore straordinario è nominato per concorso; cade, secondo le prescrizioni dell'intero disegno di legge, dopo tre anni se nella sua operosità ed attività scientifica non si mostra degno di migliorare la sua posizione finanziaria e la dignità sua, col diventare professore aggiunto.

Perchè faccia questo passo, noi domandiamo due cose: Proposta della Facoltà, e a ciò basta la maggioranza; poi il giudizio della Commissione.

Io ho accettato l'emendamento dell'Ufficio centrale per una ragione semplicissima. Si tratta infatti di stabilire quello che io già ho messo in atto. Ad ogni professore straordinario eletto per concorso, che per mezzo della sua Facoltà domanda di essere fatto professore ordinario, io pongo innanzi la questione dell'art. 69 e una Commissione.

Nessuno attualmente è passato da professore straordinario a professore ordinario, senza essersi assoggettato all'esame di una Commissione. La Facoltà non ha che il diritto d'iniziativa.

L'onor. senatore Semmola surroga alla Commissione il Consiglio superiore, e subordina la proposta della Facoltà ai due terzi più uno.

Io raccomando al Senato di considerar bene queste due condizioni.

Fino ad ora io credo aver dimostrato che mi studio di tenere, quanto più è possibile, lontano dalla responsabilità di un giudizio tecnico speciale le persone componenti il Consiglio superiore. Questo Corpo ha una sua attribuzione particolare che la legge gli ha dato e mantenuto; quella della disciplina, della potestà giurisdizionale. In tutto il resto esso è il consigliere del ministro, il quale deve coprire con la sua responsabilità dei suoi consiglieri. Ma è evi-

dente che una responsabilità tecnica particolare un ministro non la può accettare. Quando dice che risponde di un giudizio tecnico lo farà perchè bisogna pure che qualcuno ne risponda; ma nessun ramo del Parlamento terrà assolutamente, veramente, intrinsecamente responsabile il ministro.

Per una ragione superiore, credo opportuno che, per quanto è fattibile, il Consiglio superiore sia tenuto lontano dalla questione delle persone. Fu portata una legge che correggeva il Consiglio superiore. È nata dalla necessità intrinseca delle cose o da altra necessità, giacchè qui vi sono due sorte di necessità?

Si stabiliscono talvolta delle opinioni, delle correnti, le quali indeboliscono qualunque solido istituto, e vi suggeriscono il bisogno di restaurare.

Ora il Consiglio superiore io non desidero e non credo sia interesse del Senato desiderare che sia mescolato a queste questioni particolari, le quali diventano pericolose perchè toccano interessi di persone facili ad essere offese.

E questa è già una ragione per cui io, come massima, non credo utile l'accettare l'emendamento proposto dall'onor. senatore Semmola, le cui buone intenzioni riconosco. E a queste io credo che si avrà molto riguardo dal Senato e da me, allorquando discuteremo degli articoli transitori.

Mi permetta inoltre il Senato un'osservazione sulle Facoltà.

Forse qualcuno crederà che io sia per dire che i due terzi più uno si troveranno facilmente; mi duole confessare che penso l'opposto, cioè che non sarà tanto facile trovar questo numero di voti in una Facoltà, allorchè vi si disputino gli interessi di due o tre professori straordinari.

Ho troppi esempi vivi sotto gli occhi, per non sapere che le Facoltà non chiedono di meglio che schermirsi dal dichiararsi in favore di individui. Se si domandano i due terzi più uno non li avremo mai. Badi l'onorevole Semmola a quello che accadrà: la Facoltà, pur riconoscendo che Tizio merita molto, vuole tanto bene a Caio, che si deciderebbe volentieri a darne cinque all'uno e cinque all'altro, ma non a dare due terzi ad alcuno dei due, dal che nascerebbe che l'uomo degno, per quella simpatia ed amicizia che si stabilisce in una qualunque siasi

convivenza, riuscirebbe ad essere scartato dalla Facoltà medesima.

Quindi io, disposto ad accettare quei provvedimenti che rimedino allo stato attuale delle cose, e facilitino il passaggio, non mi acconcio facilmente ad accettare l'emendamento dell'onorevole Semmola.

Trattiamo, infine, di una grande questione scientifica. È vero che il nostro ordinariato colle sue cinque mila lire non è una grande aspirazione, non è la piena soddisfazione dei bisogni dei nostri professori; ma è tutto quello che noi possiamo dare e a questo massimo grado è via il professore aggiunto.

Sottomettendo la nomina al giudizio degli uomini competenti, abbiamo una questione di scienza che si risolve in una questione di bilancio; badiamo dunque che sia la medesima Commissione, la quale debba pronunziare il giudizio, come qui è determinato. Se lo straordinario l'avrà favorevole, non stabiliamo delle maniere diverse, due, tre, quattro formule per arrivare ad ottenere il medesimo scopo. Quanti più saranno i mezzi, più non si aiuteranno, ma s'indeboliranno a vicenda; quando vi sono molte strade, nasce naturalmente la tentazione di cercare le scappatoie per l'una o per l'altra.

Concludendo, prego l'amico Semmola di rimandare lo studio del come si possa meglio rispondere alle condizioni attuali dei nostri professori straordinari a quell'articolo il quale tratta appunto di quest'argomento, e studia il modo di regolare il passaggio degli attuali professori straordinari ad ordinari.

Senatore VILLARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VILLARI. Vorrei sottomettere all'onorevole signor ministro una semplice considerazione.

Per me sono disposto a votare questo articolo come è. Dissi nella discussione generale, e lo ripeto ora, che questa parte della legge è quella che a me sembra la meglio compilata, e insieme la più utile nell'applicazione.

Ora la mia osservazione è più che altro una osservazione di forma, e anche qualche cosa di più che di semplice forma.

Non parlo degli attuali straordinari. Quelli che possono chiamarsi loro diritti acquisiti, saranno soggetto di altro articolo.

Prendo quest'art. 9 quale è nel progetto di legge.

Di che cosa si tratta?

Di dichiarare che il professore straordinario, il quale è stato nominato per concorso, se dopo tre anni ha dato prove di essere un buon insegnante, sarà promosso non già ad ordinario, ma al grado che si potrebbe dire di professore straordinario stabile, a cui questo progetto di legge dà il nome di *aggiunto*.

È giusto qui riconoscere quello che l'onorevole relatore diceva giustamente, che cioè da molti altri era stata riconosciuta la opportunità, la necessità di non lasciare più gli straordinari nella condizione impossibile in cui sono adesso, con stipendio senza aumenti, e coll'obbligo di essere ogni anno riconfermati dal Ministero, poichè altrimenti decadono dal loro ufficio. Quando sono in questa posizione, tutti desiderano di promuoverli subito ordinari, idonei o no che essi siano. Ripeto, non si tratta qui di promozione ad ordinario, non si tratta di un vero e proprio aumento di grado; si tratta di rendere il professore stabile nella posizione in cui egli si trova di pieno diritto dopo concorso dato.

Io lo ripeto, voterò l'articolo; ma mi sembra che sottoporre ad una nuova prova un professore, dopo tre soli anni di distanza da un'altra prova, dalla quale è uscito vittorioso, per confermarlo nel suo posto, mi sembra una cosa eccessiva.

Io non tengo nè al Consiglio superiore, nè ai due terzi di voti favorevoli della Facoltà proposti dal senatore Semmola; ma domando al signor ministro se non vi sia modo di risparmiare allo straordinario questa seconda prova di esame a così breve scadenza, solo per restare al posto, che ha di pieno diritto guadagnato.

Questa disposizione inoltre, che è troppo rigorosa, riuscirà nella pratica troppo indulgente, perchè è difficile che una Commissione chiamata a giudicare uno straordinario, quando questo abbia insegnato bene secondo il parere della Facoltà, gli voglia negare il diritto di rimanere nel posto in cui si trova, per rimettere la sua cattedra ad un vero e proprio concorso. Saranno tutti approvati e, coll'apparenza di un eccessivo rigore, si avrà una indulgenza eccessiva.

A me sembra quindi che sarà utile trovare un metodo più mite e più equo di quello proposto per la riconferma dei professori straordinari che hanno dato prova d'insegnar bene.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor ministro dell'istruzione pubblica ha la parola.

COPPINO, *ministro di istruzione pubblica*. Veramente dalle mie parole potrebbe esser sorto un equivoco; poichè io ho parlato molto di promozioni a professori ordinari, e ne ho parlato perchè studiando i motivi per i quali l'onorevole Semmola proponeva il suo emendamento, mi era appunto sembrato che trattasse più di provvedere allo stato attuale che allo stato definitivo. Quindi qualche volta ho potuto pronunciare la parola *professori ordinari* stando al vecchio sistema, e non al nuovo.

Il nuovo sistema io credo sia buono, e l'onorevole Villari osserva una cosa che sento anche io.

Lo straordinario a distanza di tre anni ha dato una prova seria, poichè si è sottomesso al concorso: e questo è un fatto assai grave ed importante nella vita di un uomo di scienza.

Non è facile che noi permettiamo tranquillamente, senza sentircene offesi, che qualcuno venga ad esaminarci, così quali siamo, per l'ingegno e lo studio. Questa considerazione dell'onor. senatore è giusta. E non è ingiusto quello che l'onor. Villari aggiunge: dopo i tre anni; volete riassoggettarlo a questa medesima prova?

Ebbene io sento tanto l'importanza di questo argomento, che muoverei io la stessa interrogazione che ha mosso l'onor. Villari.

Vi è però, o debbe esservi, un modo di temperare la crudità di sì fatta domanda, essendo tre anni breve distanza nella vita scientifica di un uomo. Se l'onor. Villari ne avesse proposto uno, io lo discuterei, perchè l'idea di una riconferma subordinata a certe determinate condizioni non mi spiace. Ma siamo qui obbligati ad improvvisare. Dovremmo dire, per esempio, che lo straordinario invece di fare tre anni, ne dovesse fare sei? Oppure che scada dopo il triennio se non è degno di essere promosso aggiunto, e dopo quale altra prova? Sarebbe una condizione severa, della quale dirò una sola parola.

Se si trova modo che, o si allunghi o si accorci

cotesta prova, risponda sempre al bene degli studi, io non ho difficoltà ad accettarla, perchè, ripeto, sento la durezza di questa prescrizione, che perseguita sempre come l'ombra di Banco, i professori straordinari. Quindi se l'onor. Villari trova alcun rimedio, lo esponga. Io intanto mi permetterò di ripetere l'osservazione del signor relatore, cioè il comune desiderio che certi emendamenti siano presentati un po' prima della discussione, perchè l'Ufficio centrale e il ministro li possano con maggior calma esaminare.

Quanto alla severità che ho detto, io credo che debba essere voluta, poichè pur troppo è verissimo quel che ha osservato l'onorevole Villari, cioè che le Commissioni sono indulgentissime.

Ma se pur riconoscendo la grande indulgenza delle Commissioni, possiamo commisurare a questa la severità delle garanzie, tanto meglio.

Io quindi concludo che, se vi è una proposta la quale allontani questa minaccia, non sarei *a priori* contrario ad aderirvi.

Senatore SEMMOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SEMMOLA. Io prima di tutto ringrazio l'onor. ministro della bontà che ha avuto di accogliere in massima l'idea che mi ha guidato nel proporre quell'emendamento; perchè in realtà l'emendamento da me non fu dettato ad altro scopo se non a quello di assicurare la sorte di valenti professori straordinari che possono trovarsi in ufficio da tre, da sei e anche da dieci anni, e che per ragioni estranee ai meriti scientifici non hanno potuto passare ad ordinari, nè potrebbero colla nuova legge passare ad aggiunti senza affrontare nuovi rigori.

Quando si pensa che molti di questi professori hanno dei titoli scientifici indiscutibili per essere nominati anche ordinari perchè hanno già dovuto passare attraverso la prova del concorso di un esame rigoroso fatto dalle Facoltà, si comprende agevolmente che sarebbe ingiusto il non rassicurarli sul loro avvenire in modo meno severo che non fa l'articolo qual'è proposto. Questi professori straordinari potrebbero nullameno che essere dichiarati ineleggibili, chi lo sa?...

Di tal che conchiudo col ripetere al Senato le raccomandazioni dell'onor. senatore Villari, cioè a dire che, soprattutto per gli straordinari che già si trovano in ufficio, si prenda una

misura più equa perchè diventino inamovibili, almeno assicurando ad essi la medesima posizione.

Dalle parole del mio ottimo amico onor. ministro mi è sembrato scorgere chiaramente che anche a lui stia molto a cuore la sorte futura degli attuali professori straordinari, e se, come egli testè diceva, prendesse formale impegno di assicurare questo avvenire allorquando si discuterà l'art. 25, io sarei disposto a ritirare l'emendamento riserbandomi di svolgerlo nuovamente nella discussione del suddetto articolo. Ciò che ritengo mio dovere di ripetere è che fra gli attuali straordinari vi hanno uomini di alto valore scientifico per i quali sarebbe ingiusto un nuovo esame rigoroso fatto da apposita Commissione, perchè, qualunque sia il congegno onde si perviene a comporre questa Commissione, sarà molto difficile di raggiungere lo scopo che si deve desiderare da tutti per il vero incremento delle scienze in Italia; cioè a dire un giudizio imparziale e fondato su veri meriti scientifici senza idee preconcepite ispirate da sentimenti personali o da spirito di consorteria, siccome sventuratamente hanno dimostrato i risultati scoraggianti degli ultimi concorsi.

PRESIDENTE. Rileggerò l'emendamento del senatore Semmola.

Senatore SEMMOLA. Non ritirando l'emendamento prego il Senato di voler accogliere la sospensiva di questo articolo, perchè sarebbe così più facile intendersi per una nuova redazione che assicuri la sorte dei professori straordinari di molto merito.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

Senatore SEMMOLA. L'art. 25, ripeto, ci darà occasione di parlare in favore di questi professori straordinari esistenti.

PRESIDENTE. Ad ogni modo se ella non ritira il suo emendamento io debbo metterlo ai voti.

Senatore SEMMOLA. L'art. 25 dice presso a poco lo stesso, perchè dopo sei anni i titoli scientifici dei professori straordinari debbono essere sempre esaminati da una Commissione apposita. Se dunque questa condizione, che per me rappresenta una severità ingiusta, non si rimuove, io debbo mantenere l'emendamento e, siccome già dissi, non lo ritirerei che solo nel caso che l'onor. ministro ne prendesse atto per conservarlo all'art. 25, cioè a dire che consentisse a

liberare i professori straordinari dalle forche caudine di una Commissione apposita per diventare inamovibili.

Senatore CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cremona.

Senatore CREMONA, *relatore*. Sull'emendamento proposto dall'onorevole senatore Semmola all'art. 9, non ho nulla a dire, dacchè, se non ho male inteso, egli lo ha ritirato o sospeso. Se dicessi che il nostro pensiero non è contrario a quello dell'onorevole Semmola, non direi cosa nuova al Senato, poichè quell'emendamento coincide appunto coll'antica nostra proposta, che si legge nel nostro primo disegno di legge. Ma dopochè l'onorevole ministro non ebbe accettata quella nostra proposta, e noi ci fummo acconciati alla sua, pure aggiungendo una condizione che, per non lasciare la sola Facoltà arbitra della sorte del professore aggiunto, consiste nel sostituire il giudizio d'una Commissione al voto del Consiglio superiore, da noi prima proposto, noi non possiamo ora rifarci sui nostri passi, ma dobbiamo rassegnarci a subire la situazione presente, ossia a dar torto a chi ci dà ragione.

Al collega Villari risponderò che, come da un lato non è da temere l'eccessivo rigore supposto dall'onorevole Semmola, così si esagera anche immaginando l'eccessiva indulgenza della quale egli ha parlato.

L'onorevole Villari si è mostrato poco persuaso che ci abbia ad essere cotesto grande rigore nel giudizio che sarà pronunciato sulla promozione da professore straordinario ad aggiunto. Non ci può essere, poichè è impossibile immaginare che la nuova Commissione non abbia a tener conto e del giudizio della prima e del servizio prestato e dei nuovi titoli scientifici del professore. Bisognerebbe che l'insegnamento fosse stato dato male, e che la inoperosità, l'assoluta inerzia scientifica del professore persuadessero la Commissione che egli non merita in alcuna guisa di essere mantenuto in officio.

Cotesto giudizio severo è bensì a desiderarsi che sia pronunciato nei casi in cui si verificano quelle condizioni estreme; ma raramente avverrà che venga pronunciato, anzi giammai, ha detto il senatore Villari, correndo all'op-

posto timore, che ci sarà invece un'eccessiva indulgenza.

Ma se è a dubitarsi di eccessiva indulgenza col proposto sistema, tanto peggio sarà qualora si rinunci affatto a qualsiasi controllo della proposta della Facoltà.

È egli ragionevole di ritenere che le Facoltà non faranno una proposta motivata se non quando questa abbia un serio fondamento?

Ma in moltissimi casi, e forse nel maggior numero dei casi, le Facoltà si sentiranno trattate da quei legami collegiali che la consuetudine crea, che la convivenza mantiene e rende indissolubili.

Io credo che tutti si sono trovati in casi consimili, ed è ben raro che uno abbia il coraggio di dire di un proprio collega: No, costui non è degno di restare fra noi, bisogna mandarlo via. Abbondano gli esempi, e credo che molti colleghi e lo stesso signor ministro avranno presente il caso recentissimo che ho l'onore di ricordare.

In una università si trattava, non già di licenziare alcuno, ma semplicemente di dare un voto di preferenza fra tre professori straordinari aspiranti ad essere promossi, essendoci però un solo posto vacante di ordinario.

Ebbene, la Facoltà interpellata più volte dal signor ministro non si è mai decisa a dichiarare quale dei tre professori ritiene più degno di essere promosso pel primo, quantunque - badate bene - i tre professori siano cultori della stessa scienza, cosicchè il paragone non dovrebbe essere difficile, essendoci nella Facoltà quattro o cinque altri professori che pur insegnano quella scienza (la matematica), e che conseguentemente dovrebbero essere idonei a dare un giudizio di paragone.

Orbene, la Facoltà ha preferito di dichiararsi incompetente, di abdicare alla sua più alta prerogativa, piuttosto che fare atto di coraggio nel manifestare le opinioni che non può non avere, posponendo due candidati a quello che ha meriti preminenti.

Non si può dunque fare un grande assegnamento sul voto della Facoltà ogni qualvolta si tratti di recar dispiacere a qualcuno, e specialmente dell'alternativa di conservare o di mandar via un collega.

Ci vuole qualche altra cosa, e questa, se-

condo la proposta presente, consiste nel parere di una Commissione.

Una volta che si è ricusato il giudizio del Consiglio superiore, cotesto è il solo mezzo per uscirne.

Io pregherei il collega Villari di accontentarsi di questo partito, che, se non è ottimo, non si può negare che offra la desiderata guarentigia.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io mi preoccupo mediocrementemente della condizione degli attuali professori straordinari; imperocchè, ove eletti per concorso, io li considero simili agli *aggiunti* del progetto in discussione.

E li considero come aggiunti per il fatto dell'applicazione che si è data fin qui alla legge, secondo la quale, ad istanza dell'interessato o spontaneamente, la Facoltà, autorizzata dal ministro, ha nominata una Commissione per giudicare sulla convenienza di promuovere gli straordinari ad ordinari; ed il ministro si è generalmente conformato al voto di quella Commissione.

Ora, siccome non si tratta di altro che di rendere stabile la posizione dello straordinario se lo meriti, poco danno è a temere se, anche per effetto della legge in discussione, stabili rimangano quei professori eletti per concorso e che siano durati con lode nel proprio ufficio.

Mi preoccupo invece della massima intorno al modo di promuovere i futuri straordinari, della massima che l'Ufficio centrale, in emendamento del concetto che nel primo alinea dell'art. 9, aveva adottato l'onor. ministro, vuole stabilire; e me ne preoccupo nell'interesse anche del sistema propugnato dall'Ufficio centrale, e ammesso negli articoli 6 e 7, di già votati.

Che cosa si vuole, in ordine alla nomina dei professori? Vuolsi la doppia garanzia della concorrenza, e della Commissione presunta imparziale e sapiente.

Ebbene, per l'avvenire questa doppia guarentigia ci sarà o no quanto alla nomina degli straordinari? Potrebbe discutersi se, secondo gli articoli votati, fosse soverchia la guarentigia: ma nessuno potrà dire che se ne mancherà nella nomina dei futuri straordinari.

Ora, se questa guarentigia c'è, e solo a traverso di essa si rende possibile la consecuzione

di un ufficio precario, il quale non può durare oltre tre anni; se, per di più e con anticipazione, a chiunque deve e può concorrere, dite: superato questo primo passo, e conseguito lo ufficio precario, superato il secondo ostacolo di un tirocinio eccellente, il terzo che la eccellenza del tirocinio si riconosca dai colleghi a voi superiori in grado, i quali possono non riconoscerla, ancorchè ci sia: ebbene nemmeno allora resterete professori; dovrete ancora affrontare un nuovo giudizio di una Commissione, la cui presochè certa diversa compagine della prima, tutto, ancorchè animata da ottime intenzioni, deve rimettere in esame; e quando vi arriderà il giudizio di cosiffatta Commissione, sarete promosso ad aggiunto, non sarete altro, cioè, che impiegato non precario; ma per conseguire la meta dei vostri disegni, dovrete aspettare ancora nuovi giudizi di nuove Commissioni, se non pure felici successi in nuovi concorsi. Se merito e fortuna vi aiuteranno, diverrete poi, nessuno può prevedere in quanto numero di anni, professore ordinario!

Ora, tutto questo sistema a me pare fatto a posta, quantunque ciò non sia stato nel pensiero dei suoi propugnatori, per allontanare la concorrenza.

Innanzitutto c'è da notare che gli uomini degnissimi per sapere e per operosità, i quali si trovino presso ai trenta, e non dirò di quelli, e pure sarebbero validissimi, presso ai quarant'anni o più, sono definitivamente allontanati; chè carriera lunga e fortunosa cosiffatta, nè soddisfarebbe ai loro interessi materiali, nè ai morali. E quanto ai giovani, chi mai sarà quegli d'ingegno il quale voglia avventurarsi in una carriera cosiffatta, in cui, indipendentemente dal merito, che potrà essere altissimo ed eminente, mille circostanze fortuite possono annullarne, o soltanto renderne pochissimo fruttuosi, gli sforzi?

Ma i professori ci hanno da essere, le università sono molte, e non mancheranno coloro che, quasi aspiranti ad una nuova burocrazia, si presenteranno per averne i posti. E quando non ce ne saranno dei migliori, le Commissioni scelte da una o da tutte le Facoltà, o il Consiglio superiore, o il ministro, tutti quanti si dovranno accontentare, come d'ordinario, e senza i mali del nuovo sistema, si sono accontentati degli assai mediocri. E allora la stabi-

lità degli aggiunti sarà nuova sorgente di danno all'avvenire della scienza e dell'insegnamento.

Io penso sia lodevolissimo il proposito di fare ogni potere, perchè nelle università si abbia un'accolta di professori degni della nobile missione. Ma il sistema che si vuol adottare risponde al fine? Io ne dubito fortemente.

Io riconosco sia bene che tutte le cure si concentrino nel punto in che si deve entrare nella carriera per la quale, non sussidiario e rimesso all'arbitrio delle Giunte esaminatrici che assai di raro se ne gioveranno, avrei voluto, in concorso di quello per titoli e in ogni caso, l'esperimento. Ma quando si è bene entrati, e si prova che s'insegna bene, gli ostacoli per l'ulteriore avanzamento bisogna si riducano ai minimi termini.

Io ho votato contro la istituzione degli aggiunti, chè la credo un'interapedine nell'ordinamento degli studi superiori; ma poichè dalla maggioranza del Senato è stata ammessa, è doveroso considerarla come un progresso, quasi di carriera, il quale, dopo alcuni anni, deve concedersi a chi lodevolmente insegnò; salvo che manchino le prove del lodevole insegnamento, e peggio se si hanno prove contrarie: ma di questo la cura deve restare alle Facoltà e al ministro; il quale potrà esigere la motivazione e la giustificazione della Facoltà proponente; e al ministro deve lasciarsi la pienezza del diritto, ove non giudichi giustificate le proposte delle Facoltà, molto più se vi sia istanza di una minoranza di essa, del diritto, io dico, di accordare la promozione, e di provocare in ogni caso il giudizio della Commissione scelta da tutte le Facoltà, nelle quali rientra l'obbietto dell'insegnamento.

La molteplicità di condizioni imposte per tutte le ipotesi, e contro tutti, temo, come dissi, che operi l'allontanamento dai concorsi dei più volenterosi e dei più capaci, e l'incoraggiamento dei mediocri, perchè la carriera sarà resa artificialmente burocratica.

Per queste ragioni io vorrei pregare gli onorevoli colleghi Semmola e Villari di mettersi d'accordo con l'onor. ministro, il quale, trovate giuste le loro avvertenze, li ha sollecitati a ricercare una via di uscita, intermedia tra la proposta dell'Ufficio centrale e quella degli autori degli emendamenti. Penso non si debba intristire la condizione degli straordinari, quando ab-

biano soddisfatto alle prescrizioni che precedono la loro nomina. E ripeto ch'io parlo principalmente per quelli che saranno nominati in esecuzione della legge che è in discussione; mentre per gli attuali straordinari si provvederà, com'è stato detto, con ispeciale disposizione transitoria.

A me pare in conseguenza che, se non è ancor trovata la formola della disposizione da surrogare a quella dell'Ufficio centrale, il signor ministro e il Senato possano consentire di soprassedere dalla votazione dell'art. 9, e continuare la discussione passando all'art. 10.

PRESIDENTE. L'on. Semmola persiste nel suo emendamento?

Senatore SEMMOLA. Ringrazio l'onorevole senatore Majorana per le belle considerazioni svolte in appoggio delle mie idee e ripeto con piacere che la sospensiva parmi il miglior mezzo per raggiungere lo scopo, perchè si potrà mettersi d'accordo sulla via da seguire, dividendo le giuste preoccupazioni svolte anche sulla sorte degli straordinari futuri.

Io aveva principalmente parlato per gli straordinari già esistenti, fra i quali riconosco meriti grandissimi; ora poi mi associo ancora alle osservazioni fatte dall'onorevole preopinante per assicurare la carriera di coloro che più tardi dovessero pigliare lo straordinarioato.

Senatore CANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANTONI. Per verità l'osservazione fatta poc'anzi dal senatore Majorana ha molto valore, ed essa appunto m'aveva indotto giorni sono a proporre un emendamento relativo al miglioramento dei professori straordinari, quali dalla nuova legge sarebbero stabiliti.

In vista dell'esiguo stipendio assegnato al professore straordinario, io penso che i giovani che escono dalle Facoltà dottrinali, come dottori in scienze naturali, od in fisica od in matematica, e che intendano progredire nella carriera di professori, saranno molto scoraggiati da questa doppia prova, oltre che dal tenue stipendio.

Epperò la maggior parte di essi, piuttosto che affrontare ostacoli così forti, si daranno all'istruzione secondaria, perchè gli stipendi dei professori titolari nei licei e negli istituti tecnici sono superiori a quelli dei professori straordinari delle università di minor grado.

Questa è un'osservazione che ha un valore pratico non discutibile. Molti giovani saranno scoraggiati dal darsi alla carriera universitaria, e si daranno piuttosto all'istruzione secondaria, quantunque pel loro ingegno e pei loro studi potrebbero aspirare a più alta meta.

PRESIDENTE. È stata proposta la sospensiva su questo art. 9.

Chiedo se è appoggiata.

(È appoggiata).

L'art. 9 rimane dunque sospeso e rinviato all'Ufficio per nuovi studi.

Ora passiamo all'art. 10.

Se ne dà lettura :

Art. 10.

« I professori ordinari sono nominati o colla applicazione dell'art. 69 della legge 13 novembre 1859, o colla promozione di un aggiunto, o mediante concorso.

« In tutti e tre casi una Commissione speciale, da nominarsi come all'art. 8 della presente legge, riferirà sull'importanza e il valore assoluto dei rispettivi titoli e, occorrendo, ne farà la graduazione, rassegnando il suo parere motivato al ministro ».

PRESIDENTE. Al primo capoverso di questo articolo l'Ufficio centrale propone il seguente emendamento :

« I professori ordinari sono nominati o colla applicazione dell'art. 69 della legge 13 novembre 1859, o colla promozione di un aggiunto (sia dell'università in cui vaca la cattedra, sia di un'altra), o mediante concorso ».

Il senatore Secondi, propone a questo medesimo articolo il seguente emendamento aggiuntivo :

« I professori aggiunti hanno diritto per legge di essere promossi a professori ordinari, quando sia vacante una cattedra di ordinario nella stessa Facoltà e ciò in ordine di anzianità e dietro proposte motivate delle Facoltà e sentito il parere del Consiglio superiore ».

Sempre sul medesimo articolo, oltre all'emendamento dell'Ufficio centrale e quello del sena-

tore Secondi di cui è stata data lettura, vi è una proposta del senatore Moleschott, di cui darò lettura...

Senatore VILLARI. Domando la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Se l'onor. signor Presidente mi dà la parola, ho poche cose a dire, e poi la cederò al collega Villari.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Moleschott.

Senatore MOLESCHOTT. La mia parola, in certo modo, è introduttiva a quella che dovrà dire il collega Villari.

Io ho cominciato col proporre un emendamento all'art. 10 perchè come era originariamente concepito, a me pareva che non si fosse fatta una sufficiente distinzione fra la cernita, ossia il merito, e la promozione; ed il mio desiderio è di mettere in salvo la riuscita del merito.

Io non faccio in questo che riprodurre una idea dell'onorevole Bonghi, la cui applicazione disgraziatamente è caduta in disuso o in dimenticanza.

Io desidero che il paese si avvii ognora più alla possibilità di far valere un'opinione pubblica, in fatto di scienza, della quale il favore può essere stato conquistato per un nome eminente.

Io desidero che si cominci dal vedere se non esista la persona meritevole dell'applicazione dell'art. 69.

A ciò provvede il primo alinea dell'articolo come l'ho scritto :

« I professori ordinari sono nominati coll'applicazione dell'art. 69 della legge 13 novembre 1859, e in difetto, colla promozione di un professore aggiunto. Per l'applicazione del detto art. 69 dovrà sempre essere sentito il Consiglio superiore di pubblica istruzione, ed il decreto reale di nomina sarà preceduto da una relazione motivata ».

Io pregherei il Senato di votare separatamente questa prima parte; e quindi venire all'emendamento dell'onorevole senatore Villari intorno al secondo alinea, al quale io faccio piena adesione.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento del senatore Secondi, che suona così :

« I professori aggiunti hanno diritto per legge di essere promossi professori ordinari quando sia vacante una cattedra di ordinario nella stessa

Facoltà, e ciò in ordine dell'anzianità, dietro proposta motivata della Facoltà, e sentito il parere del Consiglio superiore ».

L'onor. Secondi ha la parola per svolgerlo.

Senatore SECONDI. Io, signori, non intendo affatto di rientrare nella quistione di ieri, sebbene sarebbe qui molto a proposito, come ha osservato l'egregio collega Villari, e come potrebbe anche farlo credere la presentazione del mio emendamento. Io non ho chiesto la parola che per fare alcune considerazioni di altra natura sull'art. 10 e principalmente sulla parte dell'art. 10 proposta dall'Ufficio.

L'Ufficio propone che i professori ordinari siano nominati, oltre che dalla legge del 1859, con la promozione di un aggiunto sì dell'università in cui vaca la cattedra che di un'altra o mediante concorso.

Ebbene, io vorrei che fossero definite le cose molto meglio di quanto credo che siano definite con questo articolo.

Innanzi tutto devo richiamare l'attenzione del Senato sopra un fatto.

Mi pare che ieri il Senato abbia votato che una cattedra non possa essere messa a concorso se il ministro non abbia udito il parere del Consiglio superiore.

È vero questo?

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. È vero.

Senatore SECONDI. Dunque se è così, vi è una cattedra vacante in una università e viene dichiarata a concorso per i professori ordinari. In questo caso gli aggiunti dovranno aspettare un buon lasso di tempo per essere promossi, a meno però che non si voglia superare il numero dei professori ordinari; perchè ieri si è votato che il numero dei professori ordinari non sarà inferiore a quello del ruolo.

Dunque, a parer mio, si potrebbe superare, ed è per questo che ieri non ho combattuto questa proposta. Difatti essa coincide perfettamente colla mia, cioè che i professori ordinari dovrebbero essere di numero illimitato.

Io non so però se il Governo, nella applicazione di questa legge, vorrà dare all'articolo votato questo significato. In questo caso la obiezione sarebbe perfettamente tolta.

Ad ogni modo vi sono degli altri inconvenienti.

Può darsi il caso di una cattedra vacante, per esempio una cattedra di fisiologia nell'università di Roma.

A questa cattedra possono concorrere tutti gli aggiunti della stessa Facoltà di Roma. La Facoltà di Roma ha molti aggiunti e dovrebbe per lo meno avere un terzo di questi professori. Ebbene, questi professori aggiunti sono di diverse materie; come si farà a stabilire chi di loro sia il migliore da promuovere se il posto è un solo? Sarà molto difficile, io credo.

Se poi si vuole interpretare l'articolo della Commissione come è detto, e cioè che gli aggiunti siano dell'università in cui vaca la cattedra o siano anche di un'altra; in questo caso il criterio per un giudizio assennato sul valore dei singoli concorrenti, secondo me, sarà ancora più difficile. Il concorso dovrà necessariamente precedere fra tutti i professori aggiunti delle Facoltà mediche delle università italiane. Allora potrà succedere il caso che alla cattedra di fisiologia di Roma venga ad essere nominato un professore di dermatologia. Ma il professore di dermatologia esiste già a Roma.

Come lo metterete a posto il nuovo eletto?

Anche qui mi pare che il criterio non sia troppo ben definito.

Un altro inconveniente, che io desidero di segnalare è questo.

Le Facoltà sarebbero esposte assai facilmente al pericolo di perdere quegli aggiunti che sono a loro preziosi, formati quasi e creati da esse stesse, e che sono preziosi elementi al proprio prestigio, non potendo certamente un aggiunto avere la promozione nella Facoltà della propria università. Per ottenere un miglioramento alla sua posizione sarà obbligato a concorrere ad un'altra università, e questo molte volte è un vero inconveniente.

Per ovviare a tutti questi inconvenienti, e per essere conseguente alle mie idee che il Senato conosce per la discussione di ieri, io ho presentato il mio emendamento col quale il professore dell'università, superata la prova e diventato professore aggiunto, che è inamovibile, passa ordinario nella stessa Facoltà quando vaca una cattedra, e ciò per anzianità di servizio.

Quello che sarà il più anziano verrà promosso, quindi anche nella differenza delle cattedre il criterio dell'anzianità verrebbe a togliere la dif-

ficoltà di mettere a confronto professori di diverse scienze.

In questo modo, mi pare, che si potrebbe ovviare grandemente agl'inconvenienti che nascerebbero sicurissimamente dall'applicazione dell'art. 10 secondo che è proposto dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Villari.

Senatore VILLARI. Io ho proposto a questo articolo un emendamento; spiegherò la ragione dello stesso.

Io approvo il concetto generale dell'articolo, cioè che i professori ordinari siano nominati, o secondo l'art. 69 della legge 13 novembre 1859, o colla promozione di un aggiunto, o mediante concorso.

Questo è il concetto tanto del progetto presentato dal ministro quanto dell'articolo dell'Ufficio centrale.

Spiego il mio emendamento. Per applicare l'art. 69, quando uno lo meriti, non ci sono difficoltà.

Il ministro, il Consiglio superiore decidono se l'art. 69 è applicabile o no. Per fare un concorso, come si fanno sempre, quando c'è una cattedra vacante, neppure c'è difficoltà, perchè la Commissione, secondo l'art. 8, viene nominata e i candidati sono giudicati da questa Commissione.

La difficoltà grave, secondo me, sorge quando si vogliono promuovere gli aggiunti a professori ordinari, perchè si vuole dal ministro e dall'Ufficio centrale raggiungere questo doppio scopo, cioè: si vuole che possano concorrere tutti gli aggiunti della Facoltà in cui vi è la vacanza; e questi debbono essere di materie diversissime fra loro.

Vaca per esempio la cattedra di greco e possono avere il diritto di essere nominati ordinari l'aggiunto di ebraico, l'aggiunto di italiano, l'aggiunto di greco, e possono anche concorrere gli aggiunti di italiano delle altre università del regno.

Vi è quindi la difficoltà pratica di dover giudicare tra 5 o 6 aggiunti di materie diverse tra loro, di trovare cioè una Commissione, la quale possa giudicare tra un aggiunto di arabo, di greco, di ebraico e d'italiano chi è il migliore.

Il senatore Moleschott ha proposto questo emendamento:

« La promozione a professore ordinario sarà fatta mediante concorso, al quale saranno ammessi: 1° i professori aggiunti che insegnano nella Facoltà e nell'università stessa in cui vaca il posto d'ordinario; 2° i professori aggiunti di altre università che aspirano alla cattedra vacante ».

Ma qui sorge da capo la stessa questione. Ed a me pare molto difficile nella pratica di trovare una Commissione che possa dare un tale giudizio scientifico. Da ciò la ragione del mio emendamento.

Il mio emendamento dunque è fatto alla proposta del ministro come a quella dell'Ufficio centrale. Esso cerca un modo più facile di attuare il loro concetto. E il modo sarebbe questo:

Ritenendo che al posto di ordinario possono aspirare tutti per l'art. 69; se quel modo non riesce, possono aspirarvi, 1° gli aggiunti della Facoltà stessa, 2° gli aggiunti che aspirano allo stesso insegnamento nelle altre università.

E qui sono perfettamente d'accordo con l'Ufficio centrale. Ora comincia il mio emendamento. Secondo esso la Facoltà in cui vaca il posto d'ordinario propone l'aggiunto che crede debba essere promosso ordinario fra i vari aggiunti della Facoltà stessa, e questo sarà giudicato da una Commissione.

La Commissione dunque avrà un aggiunto solo e sarà invitata a giudicare sul valore scientifico di esso. O la Commissione trova che questo aggiunto ha i titoli scientifici necessari, e allora il candidato è nominato, e finisce ogni difficoltà; oppure la Commissione trova che questo candidato non ha tutti i titoli, e allora si apre un concorso fra tutti gli aggiunti che insegnano la stessa materia nelle altre Facoltà.

Questo concorso può essere anche esso giudicato da una Commissione, perchè si tratta, fra vari aggiunti che professano la stessa materia, di scegliere il migliore. E questo sarà fatto da una Commissione scelta secondo l'articolo 8.

Ora a me pareva e pare, in questo modo, di avere trovato un mezzo pratico per attuare il concetto del Ministero, evitando quelle difficoltà, che a me paiono nella pratica insormontabili, di comporre una Commissione che debba giudicare cinque o sei candidati di materie diverse, ed indicare fra di essi il migliore.

Quindi se l'Ufficio centrale ed il Ministero accettassero questo mio emendamento, io sarei lieto, perchè mi pare che in questo modo si eviterebbero le difficoltà che si temono.

Senatore SECONDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SECONDI. Io ho chiesto la parola per fare una osservazione all'on. senatore Villari. La quale osservazione andrebbe anche al proponente dell'emendamento, cioè al professore senatore Moleschott.

Essi hanno dimenticato, secondo me, una categoria di persone che possono concorrere alle cattedre di ordinario.

È una categoria assai grande, una categoria che, secondo il mio modo di vedere, fa già fin d'ora l'ufficio di professore aggiunto, e comprende i professori ordinari delle università secondarie. Ma, o signori, volete proprio chiudere la via ai professori delle università secondarie di diventare professori ordinari nelle università primarie?

Se voi fate delle categorie di persone per un dato posto, almeno non dimenticate i professori delle università secondarie. Questa mi pare una lacuna abbastanza grande, e credo che l'onorevole senatore Villari la riconoscerà, e, così spero, la riconoscerà l'onorevole senatore Moleschott.

Io poi credo che non siano tolte completamente le difficoltà colla proposta dell'onorevole Villari; nè questa proposta includerebbe già la soluzione di quella difficoltà che io avevo accennato per la Commissione che dovesse giudicare vari professori di differenti cattedre.

Ma io penso alla procedura di questa legge.

Vaca una cattedra in una data università; il ministro è già obbligato o per consuetudini, o per altri motivi a domandare il parere alla Facoltà come intenda provvedere alla cattedra vacante. Questo importa per lo meno il lasso di tempo di quattro o cinque mesi. Poi avviene che il ministro è obbligato a domandare il parere del Consiglio superiore su quel che vuol fare di questa cattedra. Il Consiglio superiore si riunisce due volte all'anno; passerà un altro anno prima di avere il parere che il Consiglio superiore potrà dare per la vacanza di due cattedre. Poi faremo il primo concorso dei professori aggiunti della stessa università.

Per far questo e per dar tempo alla Commis-

sione di giudicare, passeranno almeno altri sei mesi. Poi verrà il secondo concorso fra tutti gli aggiunti delle varie università. Per fare questo concorso occorrerà necessariamente almeno un anno, poichè un altr'anno e un altro ancora potranno passare se il Consiglio superiore rimandasse la proposta, come potrebbe facilmente farlo per qualche irregolarità; allora io dico, per fare un professore ordinario noi impieghiamo molto tempo di più che la Bulgaria per nominare il suo principe.

In verità io non posso acconciarmi a questa procedura che riesce troppo lunga e dannosa allo stesso insegnamento.

A me pare che, quando la legge ha stabilito le maggiori sue cautele per il primo passo della carriera, cioè per fare il professore straordinario, per poi nominarlo aggiunto, non bisogni porre altri ostacoli alla carriera dei professori.

Se non vogliamo distogliere dall'insegnamento i volenterosi, come ben disse il senatore Majorana, conviene aprir loro le porte, ed io credo che queste porte si aprano più col mio emendamento che con quello del senatore Villari.

Senatore VILLARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

Senatore VILLARI. Io risponderò brevissimamente alle osservazioni del senatore Secondi, col quale è difficile che ci possiamo intendere per la ragione che partiamo da due concetti diversi.

Io parto dal concetto che il professore straordinario, una volta nominato per concorso, debba poi essere dichiarato stabile senza gravi difficoltà; ma, per passare da professore straordinario stabile od aggiunto a professore ordinario, trattandosi di una vera promozione, accetto che vi siano delle difficoltà, ossia delle prove difficili; il nuovo concorso, cioè, il nuovo esame.

Il senatore Secondi invece vorrebbe promuovere per anzianità.

Io accetto la nuova prova che deve dare un candidato che vuole essere promosso, e quindi accetto anche la Commissione. Soltanto dico: la Commissione desidero che sia formata in questo piuttosto che in un altro modo.

Il senatore Secondi non può accettare la mia proposta, perchè il suo concetto è totalmente

diverso dal mio. Così io voglio il numero determinato degli ordinari ed egli l'indeterminato che li farebbe tutti ordinari.

L'osservazione però da lui fatta sui professori delle università secondarie richiama anche la mia attenzione. Ma qui prima di tutto vi è l'art. 69, e vi è poi il concorso generale, quando gli aggiunti non riescano. Poi c'è il fatto che le università secondarie sono ridotte quasi a zero. E per conseguenza non c'è niente di male. Ma se si volesse equiparare il professore di una università secondaria ad un aggiunto, io per parte mia non avrei difficoltà di farli concorrere come aggiunti. Io questa proposta l'accetterei.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Comando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. La gravità dell'articolo 10 non si può contestare; e molte e varie sono state le osservazioni che si son fatte sul medesimo.

Io dirò brevemente quello che mi pare migliore tra i concetti che abbiamo sentito esporre. E prima di tutto viene la correzione dell'onor. Moleschott nel primo comma.

L'onor. Moleschott diceva che si dovrebbe cominciare dal vedere se il paese lo abbia questo professore designato dalla conforme opinione dei dotti.

Quindi l'applicazione dell'art. 69 si sovrappone a tutte le altre considerazioni e le domina. E a quest'ordine di idee io posso tanto più facilmente accostarmi, inquantochè in uno dei regolamenti, quello del 1867, parmi avere prescritto appunto che quando trattasi di una cattedra vacante, prima di tutto si guardi se v'è lo scienziato il quale la possa coprire secondo l'articolo 69.

Così al 1° comma dell'emendamento, credo che l'Ufficio centrale al pari di me non faccia obiezione. L'accettiamo.

Le obiezioni sorgono riguardo al comma che si potrebbe dire primo nostro e secondo dell'emendamento dell'onor. senatore Moleschott.

Le obiezioni sono di varia natura.

Il senatore Secondi vorrebbe che, trattandosi della promozione di un professore aggiunto a professore ordinario, ciò fosse come un diritto del professore nella Facoltà ove vaca una cattedra; e che questo diritto fosse

governato dall'esame, dall'anzianità dei vari professori aggiunti, sentito il parere del Consiglio superiore.

Mi pare che il senatore Secondi stabilisca questo: il diritto degli aggiunti di occupare un posto ordinario nella Facoltà loro, il merito dell'anzianità, e l'avviso del Consiglio superiore.

L'onorevole Secondi ha avvertito come, per la procedura indicata dall'Ufficio centrale e dall'emendamento dell'onorevole Villari, occorra molto tempo innanzi di ottenere il parere del Consiglio superiore; imperocchè il Consiglio superiore non siede tutte le volte che occorre e può darsi il caso che respinga la proposta o la rimandi di processo in processo.

L'osservazione ha il suo peso: la costituzione di questo corpo eminente non permette ognora la sollecitudine; è desiderabile, ma non è conseguibile. D'altronde non si tratta più di gente la quale deve sapere se arriverà, ma è già arrivata; non è che questione di una promozione subordinata ad una cosa molto maggiore che non sia l'aspettativa: essa è subordinata al merito.

L'onorevole senatore dà il merito all'anzianità. Cosa rispettabile l'anzianità, ma nella scienza rappresenta molte volte coloro che restano indietro. Quindi non può e non deve avere troppa importanza. D'altra parte noi abbiamo dei modi per usar riguardo all'anzianità, dacchè dopo un certo numero d'anni di servizio vi è l'aumento del decimo sullo stipendio. Ma dove si tratti di merito scientifico, torna men giusto il riguardo all'anzianità.

Quanto al primo punto, che cioè la promozione appartenga agli aggiunti della Facoltà dove vi ha la cattedra, siamo perfettamente d'accordo; se i meglio valenti.

Difatti il primo ordine dei nostri candidati riguarda appunto gli aggiunti della Facoltà nella quale vaca la cattedra.

Quale era la difficoltà intrinseca di questo articolo 10? Io l'ho significata all'Ufficio centrale; ed anzi ho pregato l'onor. relatore perchè ci pensasse.

Credo frutto dei discorsi, se non fu somiglianza di pensieri, l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Villari che io accetto, sperando che l'Ufficio centrale lo voglia anch'esso accettare.

La difficoltà vera consisteva in ciò che ha

detto benissimo il senatore Secondi e che ha accennato il senatore Villari.

Noi facevamo concorrere contemporaneamente al medesimo posto due qualità di uomini, i quali richiedevano diversa qualità di giudici.

Gli aggiunti della stessa Facoltà non sono naturalmente coloro i quali insegnano la medesima materia; anzi vi sono estranei.

Questi devono essere giudicati uno per uno secondo il loro proprio valore, e questo giudizio non è difficile ad uomini di scienza. Contemporaneamente concorrono coloro i quali insegnano quella medesima materia nelle altre università col nome di aggiunti.

Qui dunque noi abbiamo il concorso di una materia, anzi di molte materie speciali, dove è facile dire il merito più o meno maggiore di ciascheduno; ma è molto difficile la comparazione, tanto più che questa deve essere fatta su pareri dati da giudici diversi.

Io diceva adunque che noi dobbiamo almeno per l'ordine del tempo distinguere l'uno dall'altro queste prove e questi concorsi, e l'ordine è stabilito appunto dall'onor. Villari con il suo emendamento.

Egli fa un'osservazione, nella quale io consento: il posto di ordinario, che è la meta degli aggiunti in una particolare Facoltà, è quasi una legittima aspettativa di ciascuno degli aggiunti della medesima Facoltà; e prima che voi lo sottragghiate via a questo corpo il quale si onora di essere completo nei suoi ordinari e nei suoi aggiunti, dovete vedere se non vi sia tale, che fin ad oggi tenne il secondo grado, il quale non meriti di passare esso al posto di ordinario.

Ciò che l'onorevole Villari propone mi pare legittimo, giusto e conveniente; perchè quando il posto è disputabile tra ignoti, i concorrenti se ne scoraggiano, ma quando invece essi han da lottare con minor numero d'individui conosciuti, si cimentano con più sereno animo, sentono gli stimoli più forti, già cominciano essi stessi a giudicare il valore di coloro che stanno loro di fianco e comprendono quale e quanto debba essere lo sforzo, mediante il quale li possono superare.

Quindi l'attività scientifica in questo cerchio della Facoltà diventa maggiore; e per noi il supremo interesse è questo, che ciascuna Facoltà accresca l'operosità sua, cerchi di essere

essa la migliore possibile. Verranno poi gli alti intendimenti per divenire migliore di tutte le altre. Ma le lotte che sono lontane, sono sempre meno attive, meno operose, meno pungenti che non quelle vicine. Quindi accetto la prima parte dell'emendamento del senatore Villari.

Ma se il giudizio non è riuscito favorevole, come dovrà molte volte accadere, non ne sarà gravemente offesa la dignità dell'aggiunto, né la sua condizione. Questa è stabile; e la scienza sua venne posta in confronto con altre scienze.

Imperocchè per colui che debbe promuovere, e debbe portare un giudizio, se non di eccellenza, di bontà, allora si vogliono guarentigie. Quindi, quando si tratta di promuovere l'aggiunto a professore ordinario, credo di essere in diritto e in dovere di domandare che costui sottostia ad un giudizio nuovo.

Ma il giudizio non è riuscito: il professore aggiunto non si è trovato ancora degno di essere fatto professore, e si hanno gli aggiunti che insegnano la medesima materia nelle altre Facoltà e sono essi chiamati. Qui v'è una lacuna.

La prima redazione della Commissione non l'aveva, imperocchè apriva il concorso, ammetteva alla lotta i professori che insegnano come aggiunti in una università di uguale grado ed anche gli ordinari in una università di grado inferiore od uguale. Eccoci all'osservazione, giusta a mio credere, dell'onor. Secondi: « Voi ammettete gli aggiunti e dimenticate i professori ordinari di università secondarie ». L'onorevole Villari spiegando e difendendo la sua proposta dimandò: « Quali sono le università minori? » Attualmente ne abbiamo ancora, rispondo, e quindi bisogna pure considerarle. L'osservazione dell'onor. senatore Secondi non può essere trascurata.

Noi, da questa lotta, da questo vero concorso non possiamo escludere i professori ordinari, di qualunque università; tanto è che io direi, se fosse possibile, che quelli per primi vorrebbero essere chiamati.

Ed a questo proposito vi era un emendamento del senatore Giorgini il quale tendeva a fare sparire la distinzione tra università primarie e secondarie, differenza che in sostanza non consiste se non nella differenza dello stipendio. Poichè la dignità di ufficio del professore, gli effetti del suo insegnamento sono pari dapper-

tutto, e male si potrebbe distinguere come ci possano essere due gradi di università e di dottrina.

L'insegnamento è buono o cattivo, ecco i gradi veri, nè ce n'è altri. Quindi io porrei prima i professori ordinari delle università, e poi gli aggiunti delle Facoltà diverse, perchè io immagino che anche nelle università gli ordinari, che in esse rappresentano la posizione più elevata che possa avere lo scienziato, sentono i vari desideri di cercare campo più vasto o alla loro fama o ai loro interessi.

Non dico altro su quest'art. 10, imperocchè a me pare che l'onor. Villari ha indicato la formula precisa che colloca tutte le cose a posto loro, che distingue e gradua bene i diversi stadi e i diversi periodi. Quindi per parte mia accetto l'emendamento proposto dall'onor. senatore Villari.

Senatore SECONDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SECONDI. Io vorrei dirigere ancora una parola all'onor. senatore Villari perchè considerasse una cosa, ed è che, stabilendo le categorie per i concorsi a professore ordinario, se ne è dimenticata ancora un'altra, ed è la principale, cioè il pubblico. Escludendo questo essenziale elemento dei concorsi, voi stabilite un concorso ristretto. Voi propriamente create una oligarchia di questi professori. A me pare che quando si apre un concorso il concorso deve essere pubblico.

E perchè volete impedire ad uno scienziato in una materia qualunque dello scibile umano di poter concorrere ad un posto come ordinario di università?

Se egli non ha la fortuna di essere chiamato per l'art. 69 al Ministero, a lui sarebbero chiuse tutte le porte delle università.

Io quindi pregherei l'onor. senatore Villari a voler considerare anche sotto questo aspetto il suo emendamento.

Senatore VILLARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VILLARI. Mi pare che il pubblico non sia escluso con questa forma di concorso, perchè, prima di tutto, c'è l'art. 69. Un uomo celebre nella scienza passa al disopra dei regolamenti e diventa professore ordinario, qualunque sia la sua condizione.

Poi si riconosce nell'aggiunto un diritto alla

promozione. Ora, io domando: perchè l'onorevole Secondi, che voleva promuovere gli aggiunti per anzianità, ora li vuol promuovere solo per concorso e da eccessivamente severo diventa eccessivamente indulgente?

L'aggiunto ha fatto un primo concorso; ha dovuto esporsi ad una seconda prova per divenire stabile, ora deve passarne una terza. Io non gli do altra preferenza che quella di dirgli: prima di promuovervi voglio vedere se siete capace. Mi pare che in tutti gli Uffici l'impiegato di grado inferiore abbia diritto di passare al grado superiore (se capace) a preferenza di un altro di fuori.

Ma c'è di più. Supponiamo che nella Facoltà di lettere muoia il professore di greco, e sia quindi promosso ordinario il professore di arabo; resta allora vacante la cattedra di greco e si apre per essa un pubblico concorso.

Il pubblico ha aperto così due vie; o l'art. 69, che si pone innanzi a tutto, e dà l'ordinariato, o il concorso che apre la via a diventare straordinario.

Ora che male c'è che uno a cui non si può applicare l'art. 69, non preceda l'aggiunto, ma diventi professore straordinario, e lasci che l'aggiunto passi professore ordinario?

Mi pare dunque che l'equità ci sia su questo punto, e che l'onor. Secondi possa essere tranquillo, perchè, lo ripeto, se colui che concorre è un uomo superiore, passa al di sopra dell'aggiunto; o non è uomo superiore, e allora resterà sempre per lui vacante una delle cattedre, e può diventare straordinario.

Ma se a questo tale a cui non si può applicare l'art. 69, vogliamo dare la preferenza sull'aggiunto e farlo diventare ordinario, non mi pare giusto. Non si terrebbe conto dei diritti acquisiti non solo dal lungo insegnamento, ma da un insegnamento che si è dato dopo due o tre prove difficilissime. Ma pare dunque che l'onor. senatore Secondi possa su questo punto essere tranquillo.

Senatore CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CREMONA, *relatore*. In seguito alle cose dette con tanta efficacia e chiarezza dal signor ministro e dai senatori Moleschott e Villari, io ho ben poco da aggiungere per ispie-

gare quale sia stato il concetto, e quale sia la opinione dell'Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale ha sempre avuto questo concetto, che un posto vacante di professore ordinario debba essere provveduto in primo luogo coll'applicazione dell'art. 69 della legge Casati; in secondo luogo colla promozione di un professore aggiunto.

Ed anzi dirò di più. Guardando l'art. 8 del primo progetto di legge elaborato dall'Ufficio centrale, l'onorevole Secondi troverà che noi mettevamo insieme coi professori aggiunti delle università di primo ordine i professori ordinari delle università secondarie.

Se poi questi professori ordinari sono stati tolti dal progetto ministeriale, forse ciò è avvenuto perchè le università secondarie sono così scemate di numero, che stanno per scomparire interamente, e forse non si è creduto più necessario di averle in vista.

Ad ogni modo la proposta può essere accettata, e noi siamo lieti che sia richiamato in vita il pensiero nostro, e messo in esecuzione.

Circa la promozione degli aggiunti noi ci siamo fatta la domanda: quali aggiunti potranno aspirare alla promozione ad ordinari? Soltanto gli aggiunti che insegnano in altre università quella scienza di cui vaca la cattedra, ovvero soltanto gli aggiunti che sono nella Facoltà dov'è la vacanza, ovvero gli uni e gli altri?

Promuovendo sempre e soltanto uno degli aggiunti che insegnano la stessa scienza nelle altre università, noi saremmo venuti a questo risultato che alcune cattedre di una Facoltà sarebbero state perpetuamente coperte da professori ordinari ed altre perpetuamente coperte da professori straordinari ed aggiunti.

Sarebbe un sistema che credo non possa essere approvato da nessuno, almeno finchè non si trovi un criterio razionale, assoluto, indiscutibile, per distinguere le cattedre in due categorie: mettendo nell'una le cattedre da coprirsi con professori ordinari, e nell'altra le rimanenti.

Ciò che distingue un insegnamento da un altro può essere talvolta la maggiore o minore importanza, però sempre relativamente a uno scopo determinato.

Se non che, una scienza, che è indispensabile e fondamentale per uno scopo, è secondaria, accessoria per un altro; ed ogni qualvolta

qualcuno si è accinto a cotesta impresa di classificare le scienze o le cattedre, per istabilire che alcune debbano essere coperte da ordinari ed altre no, ha naufragato contro scogli inevitabili.

D'altra parte può avvenire e avviene non di rado che al momento non si trovi la persona la quale riunisca in sé tutti i requisiti scientifici e didattici necessari per meritare il posto di ordinario; in questo caso la cattedra resterebbe scoperta.

Dunque questo partito era assolutamente da rigettarsi.

Il secondo partito sarebbe quello di ammettere la promozione soltanto a favore degli aggiunti che si trovano nella Facoltà a cui appartiene la cattedra vacante; e questo in sostanza sarebbe il desiderio del senatore Secondi.

Senatore SECONDI. Scusi io non ammetto gli aggiunti.

Senatore CREMONA, *relatore*. Ebbene, passi la parola, si chiamino come si vuole, si chiamino persone che aspirano ad esser professori ordinari; non so però conciliare la dichiarazione del senatore Secondi col suo emendamento che comincia così: « I professori aggiunti... »

Senatori SECONDI. Non li ammetto, ma li subisco.

Senatore CREMONA, *relatore*. Allora il mio ragionamento sta, e non capisco la sua interruzione.

Dunque il senatore Secondi vorrebbe promossi esclusivamente gli aggiunti, che dirò locali, della Facoltà in cui vacano la cattedra ed il posto di ordinario, e col criterio di anzianità.

Su questo punto mi rimetto a quello che ha detto il signor ministro; ma lasciando stare questo criterio, per me inammissibile, farò osservare che qualora si concedesse il posto d'ordinario, vacante, costantemente ad un aggiunto della Facoltà stessa, la Facoltà resterebbe perpetuamente un corpo chiuso, nel quale non entrerebbe mai alcun elemento nuovo fuorchè per la nomina degli straordinari.

Ora io non auguro una tal sorte alle Facoltà universitarie italiane. Non ci può essere vitalità nelle università se non c'è movimento frequente nel personale insegnante. Ogni professore il quale entra nuovo in una università, vi aggiunge una nuova energia, vi porta pensieri nuovi; animato dal desiderio d'acquistare

la stima dei nuovi colleghi, l'affezione de' nuovi studenti, eccita colla sua operosità l'emulazione, e sveglia i dormienti dalla quiete, da quel po' di accasciamento inevitabile da cui sono presi non di rado i professori che si trovano già da un pezzo in un medesimo ambiente, in aria stagnante.

Dunque nè l'un sistema nè l'altro poteva sorridere all'Ufficio centrale; perciò si è proposto che all'una categoria e all'altra di aggiunti fosse aperta la via e concesso il diritto di aspirare al posto di ordinario resosi vacante.

L'Ufficio centrale aveva poi immaginato un congegno per iscegliere tra cotesti aggiunti delle due diverse categorie il più degno. Ma questo congegno è stato giudicato troppo complicato; noi stessi non ci siamo mai fatta illusione su tale complicazione, che ci pareva inevitabile.

Ora l'emendamento che viene proposto consisterà in ciò: che, in luogo di ammettere contemporaneamente alla gara e gli aggiunti di una categoria e gli aggiunti dell'altra, si ammettano successivamente.

Così si semplifica il procedimento, ma si rinunzia, in parte almeno, alla razionalità del sistema, poichè si dà preferenza ad una categoria sull'altra. Certamente si diminuiscono così le difficoltà del procedimento. Secondo l'emendamento proposto dai senatori Villari e Moleschott, e accettato dal signor ministro, e credo, dall'Ufficio centrale, il concorso di promozione avrebbe luogo da prima tra gli aggiunti della Facoltà nella quale s'è verificata la vacanza del posto, poi tra gli aggiunti e i professori ordinari delle altre università che aspirano alla cattedra vacante e ad un tempo al posto di ordinario disponibile.

Forse, invece di dire « i professori ordinari in una università di grado inferiore » frase un po' lunga, basterebbe dire: « i professori ordinari e gli aggiunti ». In tal caso l'art. 10 verrebbe ad essere costituito così:

La prima parte non è altro che il primo comma dell'emendamento Moleschott, che leggo:

« I professori ordinari sono nominati colla applicazione dell'art. 69 della legge 13 novembre 1859, e in difetto, colla promozione di un professore aggiunto. Per l'applicazione del detto art. 69 dovrà sempre essere sentito il Consiglio

superiore di pubblica istruzione, e il decreto reale di nomina sarà preceduto da una relazione motivata ».

A questa prima parte terrebbe dietro l'emendamento Villari così concepito:

« Al posto di ordinario rimasto vacante possono aspirare: 1° gli aggiunti della Facoltà stessa; 2° i professori ordinari e gli aggiunti delle altre università, che aspirano alla cattedra rimasta vacante.

« La Facoltà in cui vaca il posto di ordinario propone l'aggiunto che crede debba essere promosso, e questo sarà giudicato da una Commissione nominata secondo l'art. 8.

« Quando la Commissione non riconosca nel candidato i titoli sufficienti, si procederà ad un concorso tra i professori ordinari e gli aggiunti delle altre università, che aspirano alla cattedra vacante ».

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO. Per parte mia, prego l'onorevole Villari di voler riflettere ben bene intorno alla modificazione da lui proposta, del tutto contraria al pensiero che dirigeva quella precedente dell'Ufficio centrale. La proposta dell'onor. Villari porta per conseguenza che le università si chiuderanno, poichè nessuno arriverà al posto di ordinario se non tra gli aggiunti della medesima università.

Bisognerebbe provare che gli aggiunti di una università siano incapaci di occupare il posto di ordinari, per ricorrere ad aggiunti di altre università. Ed io credo che questo caso non arriverà mai.

Supponete che in una università vachi un posto (come è vacato per esempio nella università di Padova), supponete che vachi una cattedra di chimica la quale era prima coperta da un ordinario.

Ci sono tre concorrenti nella medesima Facoltà, tanto che la Facoltà è imbarazzata a scegliere uno fra questi tre.

È certo che qualunque sia il prescelto, una Commissione lo dichiarerà degno di essere promosso.

Ora potete avere nelle altre università degli aggiunti che coltivano la chimica, uomini di prim'ordine, i quali si vedono impossibilitati di passare a quella università di Padova a cui

aspirerebbero perchè il posto di ordinario è coperto da uno della Facoltà medesima.

Per me, questa, me lo perdoni il Senato, la considero una cosa gravissima.

Il sistema di chiudere ogni Facoltà in sé stessa per modo che il professore aggiunto non possa essere promosso professore ordinario se non per via di gradazioni di successive promozioni, parmi un sistema sbagliato e che a mio avviso sarebbe la morte della vita scientifica delle università.

Voi non avreste allora altro mezzo per introdurre qualche elemento nuovo che il ricorrere all'art. 69; ma io desidererei che non fosse mai sforzato quest'art. 69. All'incontro, a me pare cosa più naturale, che quando voi avete un posto di ordinario che vaca, il ministro debba vedere se nelle altre università ci sia una persona di un merito elevato tra gli aggiunti, che meriti di essere promosso ad ordinario, da destinare alla cattedra vacante. Così ciascuno degli aggiunti avrebbe aperta una via più larga, potendo essere promosso non solo nella Facoltà in cui appartiene, ma anche in un'altra università.

Quando vaca una cattedra che era coperta da un ordinario, non bisogna affrettarsi a fare coprire il posto di ordinario dagli aggiunti della medesima Facoltà, impedendo così di trasferire promuovendolo l'aggiunto di un'altra università.

Senatore VILLARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Villari.

Senatore VILLARI. Io non intendo bene tutte le gravità delle obiezioni che mi fa l'onorevole senatore Cannizzaro, poichè non mi pare che la Facoltà rimanga chiusa ai professori di altre università. Tutto si ridurrebbe a mettere il concorso fra gli aspiranti della stessa materia prima di quello degli aggiunti.

Vi sono due ragioni, una pro e l'altra contro, per mettere prima il concorso degli aggiunti. C'è il diritto della Facoltà stessa dove vaca il posto; una precedenza da dare a quelli che sono dentro la Facoltà stessa, il che non impedisce mai che si entri di fuori per la via di straordinario o poi per la via dell'art. 69.

Volendo mettere primo il secondo concorso ed il secondo il primo, per parte mia non ho difficoltà.

Senatore CANNIZZARO. Insieme.

Senatore VILLARI. Insieme è impossibile. Tutto questo sistema non è di mia invenzione. La difficoltà nasce dal voler applicare il concetto dell'Ufficio centrale, cioè dell'impossibilità di avere una Commissione la quale vi giudichi, come vorrebbe l'onorevole senatore Cannizzaro, cinque persone che professano cinque materie diverse, e vi dica chi è il migliore.

È impossibile; perchè quando una Commissione di cinque membri deve giudicare l'arabo, l'ebraico, il sanscrito, il latino, l'italiano, la geografia, ci sarà una sola persona e anche nessuna per ciascuna di quelle date materie. Di fronte a questa difficoltà della proposta fatta non da me, io rispondeva: dividendo le due categorie, vi sarà una Commissione che deve giudicare sempre le stesse materie, e allora la Commissione scientifica può dare il giudizio, perchè si tratta di vedere se uno è capace o no in una data materia; e, se sono diversi i concorrenti, sono tutti per una stessa materia, e si deve dire solo quale è il migliore.

Se l'onorevole Cannizzaro desidera di mettere prima il concorso fra gli aggiunti di tutte le università, io non mi oppongo, sebbene mi sembra che il concetto del ministro e dell'Ufficio centrale fosse quello di dare preferenza agli aggiunti della Facoltà.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando scusa agli onorevoli senatori, ma a me pare che se non abbiamo idee chiare e ben determinate, poco si possa concludere.

Prima di tutto, vogliamo noi nell'interesse della scienza che l'ordinarietà rappresentata dallo stipendio sia fissa ad una cattedra? O piuttosto vogliamo che nelle varie scienze che compongono una Facoltà, questo premio trapassi via via a coloro che rappresentano meglio il valore scientifico?

Questo bisogna anzi tutto definire. Se preferiamo che nelle varie discipline che riconosciamo fondamentali per una Facoltà, il meritevole del premio dell'ordinariato sia scelto fra tutti e non ci s'arresti se non quando si trovi l'uomo eminente, meritevole, si ha un concetto e si segue un sistema. Se noi invece preferiamo che sia un particolare insegnamento il quale

abbia la possibilità di essere sempre rappresentato da un professore ordinario, e ricompensato con tutti i vantaggi che si collegano al professore ordinario, allora è un diverso modo di procedere.

Mi pare che questi due concetti sieno essenzialmente distinti e a loro rispondono, in maniera diversa, l'emendamento dell'onorevole senatore Villari e le osservazioni dell'onorevole senatore Cannizzaro. Ma la concessione che fa l'onorevole senatore Villari di alterare l'ordine del primo o del secondo, scema il valore di un giudizio che si possa dare sopra i due concetti i quali debbono governare questa materia, imperocchè portare al secondo ordine il primo, vuol dire che noi crediamo che vi sia tale scienza che debba sempre avere, o che debba di preferenza avere, il professore ordinario.

Io credo che sia questo il pensiero dell'onorevole Villari, come quello di tutti coloro che vogliono l'attività nella scienza e nelle Facoltà.

Essi debbono desiderare che oggi possa toccare ad una, domani ad un'altra scienza; e debba avere il massimo stipendio quella cattedra, quello insegnamento che è rappresentato dal professore più insigne.

Se questo è il concetto dell'onorevole Villari, io prego a non essere indifferente alla trasposizione....

Senatore VILLARI. Dopo le osservazioni dell'onorevole signor ministro dichiaro di mantenere l'emendamento nella forma primitiva da me proposta.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica...*
Io sono contento che il senatore Villari mantenga il suo emendamento.

Ora faccio soltanto un'osservazione all'onorevole senatore Cannizzaro, la cui proposta risponde a questo secondo concetto.

Quando voi mettete innanzi il concorso tra gli aggiunti delle altre Facoltà, vuol dire che siete di opinione che ci sia una scienza la quale debba avere di preferenza i professori ordinari...

Voci. No, no.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione...*
Badino bene, è così.

Se non facciamo prima il concorso tra gli aggiunti delle altre Facoltà, è segno che quella tale scienza, la quale vacò per qualunque ragione, anche per la morte del professore, come

aveva il professore ordinario così deve seguitare ad averlo.

Qui perpetuate l'ordinarietà nella scienza...

Senatore GIORGINI. No, no.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione...*
È così; è troppo chiaro.

Quando voi, avendo una cattedra vuota, non fate il concorso prima tra i professori aggiunti della stessa Facoltà che rappresentano una diversa scienza, ma lo fate invece per quegli altri che rappresentano quella medesima scienza, voi perpetuate l'ordinarietà di quella cattedra...

Voci. Sì, sì.

Senatore MOLESCHOTT. Se c'è l'uomo distinto.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica.* Su quest'osservazione mi tratterò in seguito.

In una parola, la dignità di ordinario può essere conferita sempre alla medesima scienza, o sempre agli aggiunti della Facoltà stessa.

Aveva raccolto un'interruzione: se vi è un professore distinto. Questo vale per l'uno e per l'altro caso; vale per i due sistemi, imperocchè se non c'è l'aggiunto distinto noi passiamo al concorso, e se gli aggiunti della medesima Facoltà non saranno trovati degni, noi ricorriamo ancora al concorso.

Consideriamo ora una cosa. Di questi due sistemi quale deve essere teoricamente, nell'interesse della scienza, il preferibile? Quello che vi fa girare il premio, quale e quanto esso sia, di essere professore ordinario, che lo fa passare, dico, su tutte le varie scienze che compongono la Facoltà, e lo dà come premio, e come stimolo, che non è riservato a chi ebbe la fortuna o il proposito di entrare in una via sola, ristretta, ma a tutti quelli che collaborarono per diverse discipline al medesimo scopo; oppure quell'altro sistema, il quale ve lo restringe a quella dottrina sola e non lascia speranza alla varietà delle scienze che compongono l'unità potente delle Facoltà?

Evidentemente nel concetto scientifico, nell'interesse degli studi è preferibile il primo.

Giova che tutti, qual sia il nome della scienza che professano, quale sia la cattedra che tengono, riescano eccellenti, ed il giorno in cui tali siano riconosciuti, riportino questo premio: anzichè perscrutando la fortuna che miete i professori di una particolare materia su quella o quell'altra cattedra, aspettare dagli eventi della vecchiaia o della morte, la

vacanza e la successione a quel determinato posto!

Io prego l'Ufficio centrale che ha accettato, e l'onor. senatore Villari, che l'ha proposto, a mantenere questo concetto. È troppo alto e degno, ed ha un effetto fecondo, molto più che non abbia l'altro.

Una sola parola aggiungo intorno alla procedura. Se noi facciamo contemporanei tutti cotesti giudizi, cioè applicazione dell'art. 69, esame per trovare il migliore degli aggiunti nella Facoltà stessa e fornito di un merito assoluto, concorso fra tutti coloro che professano la medesima scienza, noi accumuliamo singolarmente le difficoltà.

Non è difficile giudicare in sé e per sé quale e quanto sia il valore di un uomo di scienza: non è difficile riconoscere il migliore tra i dotti che professano la medesima disciplina, ma le difficoltà sono troppo più gravi allora che si debbono comparare tra loro i cultori di scienze diverse e dare ad uno di questi la preferenza. Questo giudizio sarà pronunziato dalle diverse Commissioni, le quali hanno ciascuna per sé esaminato una particolare qualità di scienza e di scienziati, o sarà una nuova Commissione che, competente per le dottrine professate dai concorrenti, fisserà la scelta?

Concludendo, tra l'assicurare ad un particolare insegnamento il beneficio primo dell'ordinarietà, od assicurarlo ad una Facoltà, preferisco questo secondo partito, perchè meglio promuove l'operosità, e tratta con equa misura la varietà della scienza.

I giudizi dobbiamo cercarli tanto nell'uno che nell'altro ordine di cose. Gli uomini sono uomini; ed i loro giudizi patiscono così gli elogi come la critica.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Giorgini.

Senatore GIORGINI. Io avevo domandato la parola per associarmi alle osservazioni fatte dall'onor. Cannizzaro sull'emendamento proposto dal collega senatore Villari; osservazioni alle quali non mi pare che abbiano abbastanza risposto le ultime parole del signor ministro.

Comincio dal dichiarare che qui nessuno di noi vede, nè desidera che sia o mantenuto o ristabilito nessun legame tra la qualità di ordinario e la disciplina che insegna.

Tutte le discipline hanno lo stesso grado di dignità e vanno per diverse vie alla medesima altezza. Il titolo, lo stipendio annesso al grado di professore ordinario, non è che la remunerazione meritata di servizi personali, dell'insegnamento dato da un professore, qualunque sia la scienza che insegna e il luogo dove la insegna.

Non mi pare dunque il punto di vista più importante quello nel quale il signor ministro si è collocato per giudicare gli effetti, i quali deriverebbero dall'accettazione dell'articolo dell'Ufficio centrale e dall'emendamento del senatore Villari.

Quale possa essere l'effetto di questa disposizione, rispetto al mantenere o no l'ordinarietà ad una talè cattedra o ad una tale Facoltà, è, ripeto, agli occhi miei qualche cosa d'indifferente.

Il punto di vista dal quale credo debba principalmente considerarsi la questione è, quale dei due sistemi sia più efficace a promuovere l'insegnamento, e ad accrescerne l'efficacia.

La promozione, o signori, è un premio, e la cosa che a me pare soprattutto importante quando si tratta di premi, è che il premio sia assicurato al più meritevole.

Ora evidentemente non è possibile escludere il caso che gli aggiunti che insegnano la disciplina di cui vaca la cattedra in un'università diversa, ve ne sia qualcuno il quale per merito sovrasti ai professori che nella Facoltà stessa insegnano discipline differenti...

Senatore CREMONA, *relatore*. Vi è l'art. 69.

Senatore GIORGINI. L'art. 69 risponde a tutto; è una panacea universale; ma mi pare che al disotto dell'art. 69 ci sia pure un più ed un meno nel valore dei concorrenti che non raggiungono l'altezza indicata da quell'articolo; ci sia pure il posto per una giustizia distributiva, che tenga conto anche di questa differenza, che debba essere applicata nelle condizioni più ordinarie. L'art. 69 non è uno dei mezzi a cui si possa quotidianamente ricorrere e che il ministro possa sempre avere a sua disposizione.

Paragonando i due sistemi da questo punto di vista, ricercando cioè quale ne sia l'effetto, non già rispetto alle cattedre, che per l'uno o per l'altro si troverebbero affidate a professori ordinari, ma dal punto di vista della garanzia ch'essi danno, che le promozioni siano assicurate ai più degni (che è il più importante, la

sola cosa importante per una legge che intende regolare le promozioni), quello dell'onor. Cannizzaro, che riproduce in sostanza le primitive proposte dell'Ufficio centrale, deve, a parer mio, preferirsi all'altro dell'onor. Villari.

Si obietta la difficoltà dell'applicazione, della procedura. Questa difficoltà esiste, ma essa non è sciolta, non è superata, nell'emendamento dell'onor. Villari. Si dice impossibile un giudizio di comparazione del merito di insegnanti che professano discipline diverse. Ma che cosa deve essa fare la Facoltà della quale chiedete il giudizio? Qual'è il giudizio che le chiedete? Evidentemente giudizio di comparazione tra professori che insegnano materie differenti.

Chiamare a giudice del concorso una Facoltà universitaria piuttosto che una Commissione istituita *ad hoc*, e composta nel modo indicato dall'art. 8 della legge che stiamo discutendo, non scioglie la difficoltà che nasce, non dalle qualità del giudice, ma dalle materie sulla quale deve proferirsi il giudizio.

Il giudizio di comparazione non è in questo modo evitato.

Senatore VILLARI. Domando la parola.

Senatore GIORGINI. Sento l'onorevole Villari che domanda la parola, e io gliela cedo assai volentieri, giacchè qui è per me il nodo della questione, e nulla mi sarebbe più caro, che l'esser illuminato su questo punto, e il sapere se non ostante le osservazioni dell'onor. Cannizzaro e le mie, il senatore Villari persiste nel suo emendamento, nel qual caso mi riserverò la parola per svolgere le altre considerazioni, che su quell'emendamento mi proponevo di sottoporre al Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Moleschott.

Senatore MOLESCHOTT. Io volevo dire al Senato che caldamente ho appoggiato ed appoggio l'emendamento Villari, il quale, secondo me, non perde niente della sua virtù, del suo valore, se noi ci innestiamo l'emendamento proposto dall'onor. Cannizzaro. E perciò non mi sorprende affatto che sulle prime il senatore Villari fosse disposto ad accettare l'idea dell'onor. Cannizzaro, quella cioè d'invertire l'ordine dei due concorsi.

Io veggo nella proposta Cannizzaro, sulla quale peraltro voglio essere brevissimo, giacchè preveggo che l'onor. Cannizzaro e l'onor. Vil-

lari vorranno parlare in proposito, io ci veggo un altro gradino per arrivare a quello che a me sembra lo scopo supremo, quello cioè di far sempre passare avanti il merito alla anzianità.

Se il merito è esaurito, se non vi serve, allora vada pure per l'anzianità; anche io la rispetto. Ma credo che non ci sia carriera in questo mondo in cui l'anzianità per sè stessa abbia minore significato che nell'insegnamento universitario.

Però qualunque siasi l'ordine che il Senato stia per votare, o l'ordine primitivo del senatore Villari, o quello invertito, io voglio fare una osservazione, che cioè mi sembra importante, di tutelare i diritti naturali ed acquisiti.

Quando si viene a quel concorso al quale si è detto finora sempre che vi possano prender parte i professori ordinari delle altre università secondarie e gli aggiunti, si restringe il concorso senza alcun motivo o anzi contro giustizia. A me pare che bisogna ammettere che possano concorrere tutti i professori ordinari ed aggiunti, pure quelli della Facoltà o dell'università in cui esiste la vacanza.

Mi si dirà: perchè anche i professori ordinari? Non hanno essi già il loro bastone di maresciallo? No, signori! Può darsi che per combinazione di circostanze indipendenti dalla sua volontà, qualcuno sia divenuto professore ordinario di una materia, la quale veramente non è la sua prediletta, e se l'occasione gli si presenta di dedicarsi intieramente ad un altro ordine di studi, voglia essere professore ordinario per un'altra materia.

Potrei citare moltissimi esempi di uomini insigni, i quali hanno cominciato per combinazione in una cattedra, aspettando, agognando il giorno in cui loro si presentasse l'occasione di conquistarne un'altra.

Ora, se rimanesse l'ordine raccomandato dall'onorevole senatore Villari, cioè che prima venisse il giudizio dentro la Facoltà e poi il concorso per tutti gli ordinari delle università secondarie e gli aggiunti di tutte le altre università all'infuori di quella in cui esiste la vacanza, bisogna lasciar libero a coloro che dentro la Facoltà sono già stati giudicati, di fare appello ad una nuova Commissione e di prender parte a quel nuovo concorso, perchè potrebbe darsi che la Facoltà non li avesse messi in prima linea per esser considerati degni

del posto vacante; e che invece la Commissione che deve giudicare il concorso fra tutti i competitori a una disciplina determinata, trovasse che precisamente nella Facoltà c'era l'uomo non riconosciuto da quella prima Commissione e che pure, paragonato agli altri concorrenti, fosse degno di aspirare ed ottenere l'insegnamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Io domando scusa al Senato se insisto nelle mie osservazioni, perchè quest'articolo è per me il più importante della legge.

Io rileggo l'emendamento dell'onor. senatore Villari: « Quando vaca una cattedra coperta da ordinari, potranno a questo posto aspirare tanto gli aggiunti della medesima Facoltà che coltivano scienze diverse, quanto gli aggiunti di altre università che aspirano a quell'insegnamento rimasto vacante ».

Egli dunque ammette il principio che gli uni e gli altri possano aspirare al posto di ordinario disponibile. Vuole egli proibire che facciano la domanda contemporaneamente? Ciò avverrà di certo, perchè un povero aggiunto che si trova in una università con poca speranza di essere promosso e sa vuota la cattedra della scienza da lui insegnata e disponibile un posto di ordinario in altra università, vi aspirerà. Non si può a lui negare di esaminare le ragioni che esporrà in appoggio della sua domanda. Dunque la questione resta circa il modo di comparare il di lui merito, con quello degli aggiunti della medesima Facoltà. Si dice: Deve essere scelto il più meritevole, questo è il fine. Ora col metodo dell'onor. Villari viene scelto il più meritevole? Certamente no, o almeno non sempre, perchè prima deve compirsi il giudizio su quell'uno che è proposto dalla Facoltà; e bisogna proprio che la Commissione trovi dei demeriti per dire che uno proposto dalla Facoltà non è meritevole della promozione.

È certo che tra gli aggiunti della stessa Facoltà ce ne sarà sempre almeno uno che non demeriterà.

La seconda parte della proposta Villari è dunque inutile; cancelliamola, o esprimiamo il pensiero dell'onor. Villari in modo più chiaro, dicendo: Quando arriverà il caso che nella Facoltà non si trovi nessuno degli aggiunti degno

di essere promosso ordinario, si potrà concedere questo posto agli aggiunti di altre università.

Signori, io ho vive nella memoria certe parole di uno che fu un'illustrazione italiana e che sedeva al mio fianco, il professore Porta di Pavia. Egli più volte ebbe a dirmi: Guai a quelle università che si chiudono in sé stesse; guai a quelle università nelle quali non si progredisce, non si avanza che grado a grado come per una carriera regolare e metodica. Qualunque università decadde nella vita scientifica se di tempo in tempo non vi si iniettano elementi nuovi e maturi e non elementi sempre giovani e principianti.

Nessuno mi può negare che colla proposta che ci vien fatta, si va appunto incontro al pericolo accennato dal professore Porta. E sarei pronto a dimostrarvi questo, se fosse possibile, con un metodo sperimentale.

Prendendo le statistiche di tutte le università, vorrei vedere se ci è stato il caso che in una, quando vacava il posto di ordinario, la Facoltà, piuttosto che proporre uno de' suoi straordinari, che sarebbero i nuovi aggiunti, abbia chiamato uno di un'altra università.

Non ostante che vi siano delle Facoltà, tra le quali quella cui io appartengo, che desiderano il progresso della scienza, pur esse non hanno osato preferire ai propri professori professori di altre università, quantunque più illustri.

Anche noi a Roma ci siamo arrestati all'idea che, chiamando al posto di ordinario un professore di altra università, si chiuderebbe la via ai nostri straordinari.

E poi non avverrà il caso giammai che in una Facoltà trovisi un aggiunto, il quale demeriti tanto che una Commissione lo dichiari indegno di essere promosso. Non resta adunque alcun margine per la seconda classe compresa nell'emendamento dell'onor. Villari; imperocchè è inutile il dire che al posto vacante può aspirare anche il professore aggiunto di un'altra università, che cuopra la stessa cattedra; anzi il dirlo è non solo inutile, ma è addirittura una derisione.

Al contrario, quale è la grave difficoltà di comparare il merito di uomini che coltivano scienze diverse? Prendo l'argomento detto da uno degli onorevoli preopinanti. Il giudizio sovra uomini che coltivano scienze diverse una

Facoltà può pronunziarlo, imperocchè è suo dovere di proporre per la promozione il più meritevole, non il più anziano: e quindi dee fare una proposta fondata sul merito relativo.

Ora non troveremo un organo capace di fare quello che può fare la Facoltà? Vale a dire che se ai tre, supponiamo, cultori di scienze diverse, che la Facoltà deve giudicare, se ne aggiunga un altro, appartenente ad un'altra università, il quale aspiri allo insegnamento vacante, in allora si avrà da giudicare piuttosto che tre, quattro cultori di scienze diverse. In questo caso il Consiglio superiore d'istruzione pubblica sarà bene un organo capace di pronunziare un giudizio dello stesso genere di quello che la Facoltà può pronunziare sugli aggiunti, che le appartengono.

A mio avviso, un Governo che sia autorevole, può far ciò da sè; giacchè un ministro deve essere informato pienamente del movimento scientifico del suo paese. Ed è impossibile che allorquando siavi una persona che emerge, senza pur giungere all'altezza dell'articolo 69 della legge Casati, l'opinione pubblica non lo additi come il più meritevole di essere promosso al posto di ordinario ed alla cattedra vacante.

Ed io, che sono stato per diversi anni membro del Consiglio superiore, dopo lette le relazioni di uomini competenti, in mia coscienza posso affermare che non ho mai avuto difficoltà di comparare cultori di scienze diverse, quando la differenza di merito era tale da non occorrere una bilancia di precisione per pesarla.

E qui prego i miei colleghi, e più specialmente l'onor. Villari, di voler ben considerare le conseguenze della sua proposta.

Io credo che si possa matematicamente dimostrare che il secondo comma dell'emendamento dell'onor. Villari sia inutile.

In fondo egli dice che non si potrà nominare ordinario un aggiunto che appartenga ad altra università, se non nel caso rarissimo che gli aggiunti di quella tale Facoltà, siano tutti dichiarati indegni di essere promossi ordinari: caso che, ove si avverasse, sarebbe doloroso; perchè, dopo tutto, questi professori aggiunti vengono nominati in seguito a concorso, sono uomini che hanno lavorato per qualche tempo e che hanno quasi una specie di diritto di essere nominati ordinari.

Francamente, io non capisco il motivo di questa difficoltà, e mi duole il dover dire che non ho mai sentito in nessun paese che il ministro, il Governo, non possa comparare il merito relativo di due professori, solo perchè coltivano scienze differenti.

In Italia abbiamo un Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, il quale è composto di uomini eminenti, eletti per una metà dal corpo insegnante, e per l'altra metà nominati dal ministro; il che certamente significa che la scelta è fatta fra professori, tra scienziati che coltivano diversi rami di studî.

Avete dunque un Consiglio superiore ed un ministro che sono a giorno del movimento.

Si obietta che nessuno meglio della Facoltà può fare questo giudizio di comparazione. Vorrei ora che l'onor. Villari mi dicesse quale sia la differenza che passa fra una Facoltà che deve giudicare fra cinque cultori di scienze differenti, ed una Commissione che giudica invece fra sei, poichè giudica anche dei meriti di quell'aggiunto che appartiene ad altra università.

Se insisto su questa questione, si è perchè mentre da un lato credo che talune modificazioni di questa legge non hanno grande importanza e lasceranno dal più al meno il tempo che trovano, sono dall'altro canto convinto che questa modificazione avrà grande peso sull'avvenire delle università.

E non aggiungo altro.

Senatore VILLARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VILLARI. Ho domandato la parola per rispondere anzitutto all'onor. Giorgini.

Comincio col ripetere che questo sistema non è di mia invenzione. Io l'ho trovato in un progetto di legge, ed ho cercato ogni modo di renderne più agevole l'applicazione.

Ripeto che per le ragioni dette poco fa dal signor ministro, io mantengo l'ordine dei due concorsi, come è stabilito nel mio emendamento. Fu detto che così, nelle Facoltà, nessuno vi potrà venire di fuori. Prima di tutto vi si entra quando vi è una persona veramente eminente, per l'art. 69. Quando poi questa non vi è, si dà una preferenza agli aggiunti della Facoltà.

Ma questa preferenza, per le ragioni dette dal signor ministro, e dirò anche per le considerazioni del signor senatore Cannizzaro, mi pare giustificatissima. Invero, egli che cosa ci

ha detto? Noi volevamo chiamare di fuori delle persone per dare slancio alla Facoltà, e non l'abbiamo fatto perchè abbiamo detto: così chiudiamo la via ai nostri straordinari.

Questa legge non impediva a voi di farlo; ma ve lo impediva un certo sentimento di equità naturale, che riconosce dei diritti a quelli che già sono nella Facoltà, quando proprio non vi è in altri una superiorità incontestabile.

Ciò che ha fatto maggiore impressione nelle parole del senatore Giorgini, è quello che molto acutamente egli ha detto sopra un altro punto.

Egli ha detto, l'onorevole Giorgini; egli ha esclamato: ma insomma che cosa venite a dirci? Voi dite che si tratta di fare una Commissione che giudichi fra 5 o 6 persone che professano materie diversissime; voi dite: questo è impossibile. E poi che cosa fate? Voi non superate questa difficoltà, ma la girate, poichè quello che non volete che faccia la Commissione, lo fate fare alla Facoltà. Ora, dove sta questo vostro trovato? La difficoltà rimane la stessa. Ecco la sua obiezione. A questa rispondo nel seguente modo: io dico che non ho dichiarato che la difficoltà sia insuperabile in ogni modo. Ciò che voglio evitare è questo: quando voi nominate una Commissione scientifica che vi deve giudicare fra 5 o 6 persone, le quali professano materie diversissime, questa Commissione si trova nell'impossibilità di dare il suo giudizio; perchè paragonare l'ebraico col greco, coll'arabo, colla storia e coll'italiano, è pressochè impossibile. Ce ne sarà uno forse per ciascuna materia. Se il giudizio non è impossibile, è di una estrema difficoltà, perchè si tratta appunto di dare un giudizio sul valore scientifico comparativo.

Ma quando trattasi di giudicare fra i vari aggiunti di una stessa Facoltà quale sia il preferibile per proporlo a straordinario, in che condizione si trova la Facoltà?

La Facoltà non dà un vero e proprio giudizio scientifico. La Facoltà dice: noi abbiamo cinque o sei aggiunti, che insegnano da tanto tempo; sono giudicati dai colleghi in questo e questo modo, e crediamo che quello che più di tutti meriterebbe di esser proposto sia il tale. Come si vede, la Facoltà non giudica, come diceva il senatore Cannizzaro, se quel professore aggiunto non ha demeriti, ma se ha

i meriti necessari per esser proposto ordinario; proposto, non nominato, poichè il suo merito non può giudicarlo definitivamente chi non è della sua materia.

In un caso adunque si deve giudicare se il candidato ha meriti sufficienti per essere proposto, in un altro si deve giudicare chi fra i concorrenti sia il migliore, quindi non mi pare identico il caso della Facoltà, che non giudica il valore scientifico fra diverse materie, e quello di una commissione tecnica che deve giudicare candidati che professano materie diversissime, e scegliere il migliore.

D'altronde la difficoltà esiste. Questo a me pareva il modo più facile a superarla; se ne avete uno migliore proponetelo.

Senatore PACCHIOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PACCHIOTTI. In mezzo a due opinioni così diverse e sostenute con tanto ingegno e competenza, certamente in questo momento l'Assemblea avrebbe delle difficoltà a scegliere fra di esse e deliberare.

A me sembra quindi che sia conveniente il pregar tutti coloro i quali hanno preso parte alla discussione, di unirsi all'Ufficio centrale per concordare un nuovo articolo e proporlo al Senato in principio della seduta di domani. Così potremo discuterlo e votarlo con calma e con cognizione di causa.

Propongo pertanto il rinvio dell'art. 10 del progetto all'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, l'articolo 10, come propone il senatore Pacchiotti, sarà rinviato all'Ufficio centrale che ne riferirà nella seduta di domani.

Leggo ora l'ordine del giorno per domani alle ore 2 pom.:

I. Seguito della discussione del progetto di Modificazioni alla legge sull'istruzione superiore.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, e dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887;

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887;

Affitto trentennale di un fabbricato ad uso della manifattura dei tabacchi in Sestri Ponente;

Pensione alle vedove ed agli orfani di coloro che fecero parte della spedizione dei Mille di Marsala;

Riordinamento del Consiglio di Stato.

La seduta è levata (ore 5 ³/₄).

